



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1629

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

19/06/2017 - 05:29

Indice

1. DDL S. 1629 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1629	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	14
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 151 (pom.) del 16/06/2015	15
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 153 (pom.) del 18/06/2015	17
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 67 (pom.) del 01/07/2015	20
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 157 (pom.) del 01/07/2015	21
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 68 (ant.) del 02/07/2015	24
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 69 (pom.) del 02/07/2015	25
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 71 (ant.) del 09/07/2015	26
1.3.2.1.8. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 72 (pom.) del 09/07/2015	27
1.3.2.1.9. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 159 (pom.) del 14/07/2015	28
1.3.2.1.10. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 164 (pom.) del 30/07/2015	31
1.3.2.1.11. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 166 (pom.) dell'08/09/2015	47
1.3.2.1.12. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 169 (pom.) del 16/09/2015	50
1.3.2.1.13. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 1 (pom.) del 02/10/2015	63
1.3.2.1.14. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 198 (pom.) del 12/01/2016	64
1.3.2.1.15. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 299 (pom.) del 25/01/2017	69
1.4. Trattazione in consultiva	80
1.4.1. Sedute	81
1.4.2. Resoconti sommari	83

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	84
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/09/2015	85
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	90
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 16/09/2015	91
1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	98
1.4.2.3.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 172 (pom.) del 21/07/2015	99
1.4.2.3.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 173 (pom.) del 22/07/2015	103
1.4.2.3.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 174 (ant.) del 28/07/2015	110
1.4.2.4. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	116
1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (pom.) del 29/07/2015	117
1.4.2.4.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 139 (pom.) del 09/09/2015	132

1. DDL S. 1629 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1629
XVII Legislatura

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
Titolo breve: *Orari esercizi commerciali*

Iter

16 settembre 2015: in corso di esame in commissione (esame in comitato ristretto)

Successione delle letture parlamentari

[C.750](#)

T. U. con [C.947](#), [C.1042](#), [C.1240](#), [C.1279](#), [C.1627](#), [C.1809](#)
approvato in testo unificato

S.1629

in corso di esame in commissione (*proseguito in comitato ristretto*)

Iniziativa Parlamentare

[On. Michele Dell'Orco](#) (M5S)

Cofirmatari

[On. Ferdinando Alberti](#) (M5S), [On. Marco Baldassarre](#) (M5S), [On. Sergio Battelli](#) (M5S), [On. Silvia Benedetti](#) (M5S), [On. Massimiliano Bernini](#) (M5S), [On. Nicola Bianchi](#) (M5S), [On. Giuseppe Brescia](#) (M5S), [On. Marco Brugnerotto](#) (M5S), [On. Azzurra Pia Maria Cancelleri](#) (M5S), [On. Laura Castelli](#) (M5S), [On. Ivan Catalano](#) (M5S), [On. Vega Colonnese](#) (M5S), [On. Claudio Cominardi](#) (M5S), [On. Emanuele Cozzolino](#) (M5S), [On. Davide Crippa](#) (M5S), [On. Marco Da Villa](#) (M5S), [On. Diego De Lorenzis](#) (M5S), [On. Ivan Della Valle](#) (M5S), [On. Alessandro Di Battista](#) (M5S), [On. Chiara Di Benedetto](#) (M5S), [On. Manlio Di Stefano](#) (M5S), [On. Federica Dieni](#) (M5S), [On. Federico D'Inca'](#) (M5S), [On. Francesco D'Uva](#) (M5S), [On. Mattia Fantinati](#) (M5S), [On. Vittorio Ferraresi](#) (M5S), [On. Riccardo Fraccaro](#) (M5S), [On. Chiara Gagnarli](#) (M5S), [On. Filippo Gallinella](#) (M5S), [On. Manuela Ghizzoni](#) (PD), [On. Silvia Giordano](#) (M5S), [On. Cristian Iannuzzi](#) (M5S), [On. Giuseppe L'Abbate](#) (M5S), [On. Vincenza Labriola](#) (M5S), [On. Mirella Liuzzi](#) (M5S), [On. Roberta Lombardi](#) (M5S), [On. Marialucia Loreface](#) (M5S), [On. Matteo Mantero](#) (M5S), [On. Salvatore Micillo](#) (M5S), [On. Mara Mucci](#) (M5S), [On. Dalila Nesci](#) (M5S), [On. Riccardo Nuti](#) (M5S), [On. Paolo Parentela](#) (M5S), [On. Cosimo Petraroli](#) (M5S), [On. Walter Rizzetto](#) (M5S), [On. Paolo Nicolo' Romano](#) (M5S), [On. Giulia Sarti](#) (M5S), [On. Carlo Sibilìa](#) (M5S), [On. Maria Edera Spadoni](#) (M5S), [On. Arianna Spessotto](#) (M5S), [On. Danilo Toninelli](#) (M5S), [On. Simone Valente](#) (M5S), [On. Stefano Vignaroli](#) (M5S), [On. Adriano Zaccagnini](#) (M5S)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.1042 - [On. Gianluca Benamati](#) (PD) e altri

C.1240 - [On. Davide Baruffi](#) (PD)

C.1279 - [On. Ignazio Abrignani](#) (PdL) e altri

C.1627 - [On. Stefano Allasia](#) (LNA) e altri

C.1809 - [On. Antonino Minardo](#) (PdL)

Popolare

Natura

ordinaria

Include relazione tecnica.

Relazione tecnica richiesta il 16 settembre 2015

Presentazione

Trasmesso in data **26 settembre 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 320 del 30 settembre 2014.

Classificazione TESEO

NEGOZI E RIVENDITE , ORARIO DI LAVORO

Articoli

LAVORO FESTIVO (Art.1), OSSERVATORI (Art.2), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.1, 4), RIPOSO SETTIMANALE (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1), COMUNI (Artt.1, 2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 4), BAR E RISTORANTI (Art.1), ACCORDI E PATTI DI PRODUZIONE E COMMERCIO (Art.2), ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E DI UTENTI (Art.2), INFORMAZIONE (Art.2), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), REGIONI (Art.2), VIGILANZA (Art.2), SINDACI DI COMUNI (Art.3), COMPETENZA (Art.3), DIVIETI (Art.3), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.3), FONDI DI BILANCIO (Art.4), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.4), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Bruno Astorre](#) (PD) (dato conto della nomina il 18 giugno 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla [10^a Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 3 ottobre 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 324 del 7 ottobre 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto l'11 settembre 2015; annunciato nella seduta n.)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1629

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1629

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 25 settembre 2014, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

d'iniziativa dei deputati **DELL'ORCO**, **ALBERTI**, **BALDASSARRE**, **BATTELLI**, **BENEDETTI**, **Massimiliano BERNINI**, **Nicola BIANCHI**, **BRESCIA**, **BRUGNEROTTO**, **CANCELLERI**, **CASTELLI**, **CATALANO**, **COLONNESE**, **COMINARDI**, **COZZOLINO**, **CRIPPA**, **DA VILLA**, **DE LORENZIS**, **DELLA VALLE**, **DI BATTISTA**, **DI BENEDETTO**, **Manlio DI STEFANO**, **DIENI**, **D'INCÁ**, **D'UVA**, **FANTINATI**, **FERRARESI**, **FRACCARO**, **GAGNARLI**, **GALLINELLA**, **GHIZZONI**, **Silvia GIORDANO**, **Cristian IANNUZZI**, **L'ABBATE**, **LABRIOLA**, **LIUZZI**, **LOMBARDI**, **LOREFICE**, **MANTERO**, **MICILLO**, **MUCCI**, **NESCI**, **NUTI**, **PARENTELA**, **PETRAROLI**, **RIZZETTO**, **Paolo Nicolò ROMANO**, **SARTI**, **SIBILIA**, **SPADONI**, **SPESSOTTO**, **TONINELLI**, **Simone VALENTE**, **VIGNAROLI** e **ZACCAGNINI**;

(V. Stampato Camera n. 750)

di un disegno di legge di iniziativa popolare

(V. Stampato Camera n. 947)

e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati **BENAMATI**, **PETITTI**, **TARANTO**, **DONATI**, **CANI**, **MONTRONI**, **BINI**, **SENALDI**, **BASSO**, **DEL BASSO DE CARO**, **FOLINO** e **MARTELLA** (1042); **BARUFFI** (1240); **ABRIGNANI** e **POLIDORI** (1279); **ALLASIA**, **ATTAGUILE**, **BORGHESI**, **Matteo BRAGANTINI**, **BUONANNO**, **BUSIN**, **CAON**, **CAPARINI**, **FEDRIGA**, **Giancarlo GIORGETTI**, **GRIMOLDI**, **GUIDESI**, **INVERNIZZI**, **MARCOLIN**, **MARGUERETTAZ**, **MOLTENI**, **Gianluca PINI**, **PRATAVIERA** e **RONDINI** (1627); **MINARDO** (1809)

(V. Stampati Camera nn. 1042, 1240, 1279, 1627 e 1809)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 settembre 2014

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:

- 1) il 1° gennaio, primo giorno dell'anno;
 - 2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;
 - 3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 - 4) la domenica di Pasqua;
 - 5) il lunedì dopo Pasqua;
 - 6) il 1° maggio, festa del lavoro;
 - 7) il 2 giugno, festa della Repubblica;
 - 8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
 - 9) il 1° novembre, festa di Ognissanti;
 - 10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
 - 11) il 25 dicembre, festa di Natale;
 - 12) il 26 dicembre, festa di santo Stefano»;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*I-bis*. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d-bis*), fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

I-ter. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Accordi territoriali)

1. Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, secondo le previsioni di cui ai commi da 2 a 5, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e *1-bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dell'interesse pubblico generale, al fine di assicurare elevati livelli di fruibilità dei servizi commerciali da parte dei consumatori e degli utenti, di promuovere un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, anche attraverso l'integrazione degli orari degli esercizi relativi a funzioni e servizi affini e complementari, fornendo agli operatori indicazioni su possibili interventi atti a migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi da parte dei consumatori e degli utenti.

2. Gli accordi territoriali di cui al comma 1 sono adottati per la prima volta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono eventualmente aggiornati mediante la procedura di cui al comma 3.

3. Per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e, almeno sessanta giorni prima della data di entrata in vigore dell'accordo, avviano, anche in forma telematica, la consultazione pubblica della popolazione residente, che deve terminare entro il trentesimo giorno antecedente la data di inizio dell'applicazione dell'accordo.

4. Sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni predispongono un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi commerciali, esistenti nel rispettivo territorio. Tale documento è redatto sulla base delle informazioni rese disponibili dagli

operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti.

5. Al fine di favorire l'adesione agli accordi territoriali di cui al comma 1 da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche nella forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza.

6. Nel rispetto del principio della libera concorrenza e ai fini del coordinamento degli accordi territoriali di cui al comma 1, le regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie di cui al comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono:

- a) criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati;
- b) i criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo e dei trasporti.

7. Ciascuna regione può istituire un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché dall'articolo 1 della presente legge. All'osservatorio partecipano rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori. Al funzionamento degli osservatori di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione agli osservatori non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 3.

(Poteri del sindaco e sanzioni)

1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, definisce inoltre, per un periodo non superiore a tre mesi, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari.».

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità e recidiva, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, sono autorizzate la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione dei

contributi di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 3.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:

a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1629
XVII Legislatura

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
Titolo breve: *Orari esercizi commerciali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione) N. 151 (pom.) 16 giugno 2015	
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente N. 153 (pom.) 18 giugno 2015	Congiunzione di S. 762 , Voto regionale n. 18 , Voto regionale n. 21
N. 67 (pom.) 1 luglio 2015	Deliberato ciclo di audizioni informali Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione) N. 157 (pom.) 1 luglio 2015	Discusso congiuntamente: S. 762 , Voto regionale n. 18 , Voto regionale n. 21 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti

10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente	
N. 68 (ant.) 2 luglio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Discusso congiuntamente: S.762 , Voto regionale n.18 , Voto regionale n.21
N. 69 (pom.) 2 luglio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali Audizione informale
N. 71 (ant.) 9 luglio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizione informale
N. 72 (pom.) 9 luglio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 159 (pom.) 14 luglio 2015	Adottato testo base S. 1629. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 luglio 2015 alle ore 12:00
N. 164 (pom.) 30 luglio 2015	(Testo degli emendamenti allegato al resoconto)
N. 166 (pom.) 8 settembre 2015	(rinvio dell'esame)
N. 169 (pom.) 16 settembre 2015	(costituito comitato ristretto)
N. 1 (pom.) 2 ottobre 2015 Comitato Ristretto	Esame emendamenti
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)	
N. 198 (pom.) 12 gennaio 2016	Discusso congiuntamente: S.762 , Voto regionale n.18 , Voto regionale n.21

[N. 299 \(pom.\)](#)
25 gennaio 2017

*Discusso
singolarmente*

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 151 (pom.) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
151ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

La presidente [PELINO](#) comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla sedute già convocate per la settimana in corso, con l'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali, n. 1629 (già approvato dalla Camera dei deputati) e n. 762 (di iniziativa del senatore Castaldi ed altri).

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente [PELINO](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla

sedute già convocate per la settimana in corso, con l'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali, n. 1629 e n. 762.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 153 (pom.) del 18/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2015
153ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(762\)](#) CASTALDI ed altri. - **Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali**

[\(1629\)](#) **Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

- e voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [ASTORRE](#) (PD) illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi dapprima sull'atto Senato n. 1629, che è il risultato dell'approvazione in testo unificato degli atti Camera nn. 750, 947, 1042, 1240, 1279, 1627 e 1809.

Il provvedimento, che è stato approvato con larghissimo consenso presso l'altro ramo del Parlamento, si compone di 4 articoli e apporta alcune limitazioni alla liberalizzazione - prevista dalla disciplina vigente - degli orari degli esercizi commerciali, introducendo l'obbligo di chiusura per almeno sei tra i dodici giorni festivi dell'anno specificamente indicati nel testo.

Nel passare all'esame dell'articolato, sottolinea in particolare le misure riguardanti gli orari di apertura

e di chiusura domenicale e festiva e il Fondo per il sostegno alle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Relativamente alle prime, precisa che in dodici giorni festivi dell'anno le attività commerciali debbono essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva, ma anche che viene contestualmente consentito a ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio di derogare all'obbligo di chiusura, fino a un massimo di sei giorni, individuati liberamente tra i dodici indicati dal testo.

Inoltre evidenzia che sono escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività richiamate dal testo, tra le quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Quanto invece alle seconde, chiarisce che il Fondo riguarda le microimprese che hanno un organico inferiore a 10 persone e un fatturato o un totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro e che gli stanziamenti ad esso destinati ammontano a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, da utilizzare per l'erogazione dei contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica. Inoltre, ai fini del finanziamento del Fondo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi. Relativamente alle risorse previste, pur giudicandole ancora insufficienti a fronte delle esigenze delle imprese coinvolte, ritiene che si tratti di un importante segnale di attenzione nei loro confronti ed esprime comunque l'auspicio che in futuro tali risorse possano essere incrementate.

Illustra quindi l'atto Senato n. 762, sempre in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali, evidenziando come l'intento dei proponenti sia quello di abolire le liberalizzazioni introdotte dal Governo Monti con il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (cosiddetto Salva-Italia); il suo contenuto è identico a quello dell'atto Camera n. 750, confluito nel testo approvato dal quel ramo del Parlamento.

Il provvedimento si compone di due articoli e prevede che le attività commerciali siano svolte senza limitazioni di apertura o chiusura quando gli esercizi siano ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte; si prevede che le Regioni adottino un piano per la regolazione dei giorni di apertura per gli esercizi commerciali in tali località secondo criteri determinati.

Viene inoltre prevista l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'Osservatorio sulle aperture domenicali e festive con il compito di verificare gli effetti della nuova regolazione delle aperture.

Conclude auspicando una rapida approvazione dei disegni di legge in titolo e propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), pur evidenziando le differenze tra il provvedimento a sua prima firma e quello approvato dalla Camera dei deputati, ritiene che il compromesso raggiunto presso l'altro ramo del Parlamento, seppur al ribasso, sia accettabile; invita quindi gli altri Gruppi politici a favorire una rapida conclusione dell'iter legislativo e ad approvare il testo senza alcuna modifica. In tal modo si andrà incontro alle esigenze del piccolo commercio e dei lavoratori coinvolti, senza tuttavia colpire gli interessi della grande distribuzione e, soprattutto, si trasmetterà l'importante messaggio che il Parlamento può incidere in materia di liberalizzazioni.

La presidente [PELINO](#) ricorda la proposta del relatore di svolgere un ciclo di audizioni informali, sollecitando i Gruppi a segnalare entro la prossima settimana i soggetti da coinvolgere.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [PELINO](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1971 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali" per il parere alla Commissione agricoltura, che sarà discusso in Assemblea già nel corso della prossima settimana. Propone quindi che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame in sede consultiva di tale disegno di legge sin dalla seduta che sarà convocata martedì 23.

Propone inoltre di esaminare l'atto del Governo n. 171, in materia di disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali, per il quale la Commissione renderà il parere alle Commissioni riunite giustizia e finanze.

La Commissione conviene con le proposte della Presidente.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 67 (pom.) del 01/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67
MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2015

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 762 E CONNESSI (ORARI ESERCIZI
COMMERCIALI)

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 157 (pom.) del 01/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2015
157ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1836) Camilla FABBRI ed altri. - Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse

(Esame e rinvio)

Il senatore [GIROTTO](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che reca misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse.

Dopo aver ricordato alcuni disegni di legge presentati negli ultimi anni sullo stesso argomento e i virtuosi casi europei e italiani di riqualificazione, riuso e valorizzazione delle aree prima occupate da insediamenti industriali, con conseguenti vantaggi anche per la salute e l'ambiente, passa all'esame dell'articolo.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree industriali dismesse, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il triennio 2015-2017, e attribuisce alle Regioni il compito di individuare, d'intesa con i Comuni ricadenti nel proprio territorio, le aree in questione, nonché di adottare i relativi progetti di riconversione.

Illustra poi l'articolo 2, sulla base del quale, per l'accesso al cofinanziamento del Fondo, i progetti regionali - da adottare mediante appositi accordi di programma - devono promuovere la riconversione

e la riqualificazione delle aree industriali dismesse con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

Sempre l'articolo 2 prevede che le opere e gli impianti compresi nei progetti sopra citati siano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e stabilisce che i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo saranno individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 3, che prevede una serie di prescrizioni per i progetti di riconversione e riqualificazione: tra l'altro; essi dovranno prevedere interventi di bonifica delle aree oggetto di riconversione e riqualificazione, con particolare riferimento alle aree in cui sono presenti edifici in amianto, e la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e a servizi di interesse pubblico.

Segnala poi l'articolo 4, che dispone misure agevolative per i soggetti proprietari degli edifici e dei terreni ricadenti nelle aree industriali dismesse a fini di riqualificazione energetica e messa in sicurezza. In proposito, invita i colleghi a sostenere la mozione a sua prima firma che propone di stabilizzare l'*ecobonus* fino al 2020.

Conclude l'illustrazione con l'articolo 5, che quantifica in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 l'onere derivante dalle misure contenute nel presente disegno di legge.

Il senatore [SCALIA](#) (PD), relatore, dopo essersi rimesso alla relazione del collega Girotto, propone, anche in considerazione dei numerosi soggetti interessati dal provvedimento, lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

Concorda la Commissione.

La presidente [PELINO](#) sollecita i Gruppi a segnalare entro la prossima settimana i soggetti da coinvolgere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA SITUAZIONE DELLA FINCANTIERI A MONFALCONE

La senatrice [EASIOLO](#) (PD) prende la parola per segnalare la situazione dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, oggetto di un provvedimento di sequestro da parte del tribunale di Gorizia. In conseguenza di tale decisione, infatti, il gruppo industriale, ritenendo strategiche le quattro aree interessate, è stato costretto a sospendere lo svolgimento dell'intero ciclo produttivo.

In conclusione, nell'evidenziare le possibili conseguenze economiche di tale vicenda, anche a fronte di contratti in essere e di tempistiche da rispettare, ritiene sia opportuno sollecitare un interessamento del Ministero dello sviluppo economico.

La Presidente [PELINO](#) condivide la sollecitazione della senatrice Fasiolo.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI
SUI DISEGNI DI LEGGE N. 762 E CONNESSI (ORARI ESERCIZI COMMERCIALI)*

La presidente [PELINO](#) comunica che, nell'ambito dell'audizione informale in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, ha depositato un documento che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari della documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame dei provvedimenti in titolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 68 (ant.) del 02/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68
GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015

Presidenza del Vice Presidente
[CONSIGLIO](#)

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E 1629 (ORARI ESERCIZI
COMMERCIALI)*

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 69 (pom.) del 02/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 69
GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E 1629 (ORARI ESERCIZI
COMMERCIALI)*

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 71 (ant.) del 09/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2015

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E 1629 (ORARI ESERCIZI
COMMERCIALI)

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 72 (pom.) del 09/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2015

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E 1629 (ORARI ESERCIZI
COMMERCIALI)

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 159 (pom.) del 14/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2015
159ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(762) CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

(1629) Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

- e voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) riferisce brevemente sulle audizioni svolte nelle scorse settimane in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge n. 1629, già approvato dalla Camera dei deputati, che ritiene equilibrato e rispettoso delle diverse esigenze in gioco.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) propone, inoltre, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di martedì 21 luglio.

Conclude sollecitando una riflessione in merito alla possibilità, anche alla luce dell'*iter* seguito alla Camera dei deputati, che l'esame delle proposte in titolo prosegua in sede deliberante.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), a nome del proprio Gruppo, dichiara di condividere la proposta del relatore in merito al termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno e preannuncia un orientamento favorevole circa l'eventuale riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)) chiede di posticipare almeno a giovedì 23 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti, ritenendo opportuno che l'*iter* dei disegni di legge in esame prosegua all'inizio del mese di agosto.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut) non ritiene problematica l'adozione del termine per la presentazione degli emendamenti indicato dal senatore Luigi Marino, tuttavia ricorda l'importanza di procedere speditamente nell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [ASTORRE](#) (PD), relatore, alla luce del dibattito, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 1629, adottato a base dell'esame, a giovedì 23 luglio alle ore 12.

Conviene la Commissione.

La presidente [PELINO](#) ricorda il lungo e approfondito lavoro svolto presso l'altro ramo del Parlamento e, anche alla luce delle esigenze emerse nel corso delle audizioni svolte, auspica una rapida conclusione dell'*iter* dei disegni di legge in esame.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1836 (AREE INDUSTRIALI DISMESSE)

La presidente [PELINO](#) comunica che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione svolgerà, al termine della seduta, l'audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana consorzi enti industrializzazione (FICEI). Informa quindi che la documentazione che sarà acquisita nel corso dell'audizione informale sarà resa disponibile per la

pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari della documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 164 (pom.) del 30/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015
164ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2015 delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse disponibili del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ([n. 193](#))

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [FISSORE](#) (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, emanato ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con cui si è previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori. Il citato articolo 148 stabilisce che le entrate in questione possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative individuate di volta in volta con decreto del Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto all'utilizzo in via ordinaria delle entrate provenienti dalle sanzioni pecuniarie irrogate alle imprese regolate. In tal senso il decreto legge n. 207 del 2008 ha introdotto un sistema di parziale autofinanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, stabilendo che una quota degli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste nei

casi di violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali sleali - irrogate dall'Autorità nell'anno 2008 e negli anni successivi (fino a 50.000 euro per ciascuna sanzione) siano versati sul conto di tesoreria intestato all'Autorità. Questo sistema di utilizzo in via ordinaria è stato periodicamente affiancato da forme di prelievo straordinario.

Il Ministero dello sviluppo economico ha ad oggi richiesto - e ottenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - la riassegnazione nel proprio stato di previsione dell'importo complessivo di euro 11 milioni circa, corrispondente alle sanzioni acquisite all'entrata e disponibili quali residui 2014, nonché alle sanzioni affluite nel periodo 1° gennaio 2015 -13 marzo 2015. La relazione del Governo avverte che "le ulteriori sanzioni che sono successivamente affluite all'entrata (4.374.000,00 euro circa) e la serie storica delle sanzioni affluite all'entrata negli anni precedenti attestano versamenti di gran lunga superiori all'importo di 25 milioni di euro necessario per dare copertura agli interventi da finanziare nel 2015 e non differibili". Il Ministero ha pertanto programmato iniziative a vantaggio dei consumatori per l'importo di 25 milioni di euro da finanziare man mano che le risorse verranno riassegnate e si renderanno effettivamente disponibili. Le linee di azione per tali iniziative a vantaggio dei consumatori, secondo la relazione governativa, prevedono che la ripartizione e le tipologie di iniziative finanziate tengano conto dell'esperienza maturata con l'attuazione delle precedenti ripartizioni e ripropongono in gran parte, "con le opportune integrazioni ed i necessari miglioramenti ed aggiornamenti, iniziative positivamente valutate a suo tempo e già consolidate anche nei loro risultati, per dare alle stesse stabilità nel tempo".

Riferisce quindi in dettaglio sulle iniziative individuate dallo schema di decreto in titolo: all'articolo 2 si assegna la somma di 3 milioni di euro per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, anche in adempimento degli obblighi europei in materia; l'articolo 3 assegna la somma di 4 milioni di euro per garantire il supporto e l'assistenza tecnica necessari alle attività del Ministero dello sviluppo economico e del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) finalizzate a promuovere i diritti e le opportunità per i consumatori concesse dalla legislazione nazionale ed europea e l'assolvimento di obblighi europei in materia di tutela del consumatore. Con l'articolo 4, si assegna la somma di 4,5 milioni di euro alla realizzazione di iniziative dirette a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza degli strumenti di tutela previsti dal codice del consumo, da attuarsi da parte delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice, preferibilmente in forma aggregata; all'articolo 5 si prevede l'assegnazione alle regioni della somma complessiva di 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi mirati all'informazione, all'educazione e all'assistenza a favore dei consumatori e utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie. La somma viene ripartita in larga parte in base alla popolazione residente come rilevata nell'ultimo censimento del 2011, fatta salva una quota attribuita in misura uguale a tutte le regioni.

L'articolo 6, in coerenza con gli impegni già assunti in proposito dal Governo, destina la somma di 3,5 milioni di euro a rifinanziare un'iniziativa - già finanziata in precedenza per 7,6 milioni sulla base della ripartizione del 2010 - volta a favorire una restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze prescritte e nel limite delle relative somme versate all'entrata per effetto delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti, tenuto conto delle successive modifiche delle norme in materia di prescrizione e delle possibili conseguenti carenze di informazione agli interessati. Riferisce, infine, in merito all'articolo 7, che provvede alla copertura della spesa.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) sottolinea l'esigenza di un approfondimento, sollecitando il rinvio dell'espressione del parere.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato il termine entro cui la Commissione è chiamata a esprimersi, ritiene preferibile non differire ad altra seduta il voto.

Conviene la Commissione.

Previe dichiarazioni di astensione dei senatori [PETROCELLI](#) (M5S) e [PELINO](#) (FI-PdL XVII), a nome dei rispettivi Gruppi e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore, [TOMASELLI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, il quale detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa. Al provvedimento d'urgenza, originariamente composto da 24 articoli, suddivisi in cinque Titoli, la Camera dei deputati ha apportato modifiche, introducendovi anche alcuni articoli aggiuntivi, tra cui l'articolo 21-*octies*, che interviene sulla questione dell'Ilva di Taranto. Dopo aver brevemente riferito sui contenuti del decreto-legge, si sofferma su tale articolo, che reca il medesimo contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015.

Si prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione a ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La disciplina in esame è volta ad ampliare quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, e segnatamente per l'ILVA di Taranto. La disposizione prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodo massimo di dodici mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestro subordinatamente alla presentazione, entro 30 giorni, di un piano contenente le misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori sull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. Il piano deve essere comunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro ed è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo. Ricorda inoltre che la descritta disciplina si applica anche ai provvedimenti di sequestro già adottati dalla magistratura al 4 luglio 2015, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 92 del 2015.

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) si esprime criticamente sulle disposizioni concernenti l'impianto ILVA di Taranto che, a suo avviso, interferiscono con il lavoro della magistratura e non sono in grado di

risolvere le varie problematiche in campo. Dopo aver fatto riferimento al nuovo piano contenente ulteriori misure di sicurezza, da presentare entro la prima settimana di agosto, ricorda l'entità delle risorse necessarie per i lavori di adeguamento dell'impianto siderurgico alle prescrizioni AIA e le difficoltà incontrate dai magistrati di Milano per recuperare i capitali (1,2 miliardi di euro) sequestrati alla famiglia Riva e attualmente depositati in Svizzera. Segnala poi che il gruppo Arcelor Mittal, in considerazione delle difficoltà in cui versa il polo industriale, mostra sempre meno interesse per un eventuale intervento economico.

Si sofferma poi sulle disposizioni dell'articolo 1 relative all'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili all'atto di presentazione della domanda di concordato in bianco. Nel ricordare che in passato la materia fallimentare è stata oggetto di diversi interventi normativi, riterrebbe necessaria una preliminare indagine che verificasse se l'ampliamento del beneficio della prededuzione in favore degli intermediari finanziari abbia stimolato l'erogazione di nuova finanza alle imprese in crisi.

Dopo aver citato la recente Relazione annuale della Banca d'Italia nella parte relativa al ricorso al concordato preventivo, manifesta il timore che l'estensione del perimetro della finanza prededucibile possa comportare la riduzione delle risorse disponibili in sede di riparto e che la modifica dell'articolo 182-*quinquies* della legge fallimentare possa incentivare il ricorso allo strumento del concordato in bianco. Invita quindi a considerare l'opportunità che la nuova norma venga accompagnata da una rigorosa attività di monitoraggio, magari proprio da parte della Banca d'Italia, per una sua eventuale modifica dopo due o tre anni di applicazione.

Richiama quindi brevemente il contenuto dell'articolo 2, del decreto legge che ritiene condivisibile, e dell'articolo 3, sul quale invece manifesta perplessità. Nutre infatti il dubbio che la possibilità di effettuare proposte concordatarie alternative si possa tradurre in una violazione del diritto di proprietà e paventa il rischio che, essendo le banche i soggetti più strutturati per presentare delle proposte concorrenti, proprio queste possano assumere il controllo delle aziende in crisi.

Il presidente [MUCCHETTI](#), interviene incidentalmente per rispondere al senatore Giroto, ritenendo infondato il rischio da questi paventato, che le banche possano porsi l'obiettivo di sottrarre l'azienda agli imprenditori in difficoltà, in quanto ciò costituirebbe un onere non vantaggioso per le banche stesse.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1629) *Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(762) *CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*

- voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 1629, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto delle iniziative in titolo. Tali emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1110) PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il senatore TOMASELLI, relatore, anche a nome dell'altro relatore, senatrice Pelino, propone di rinviare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al nuovo testo dei relatori per i disegni di legge in titolo, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso, già fissato per le ore 12 di venerdì 31 luglio, alle ore 12 del 10 settembre.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1629](#)

Art. 1

1.1

[LUIGIMARINO](#), [LANGELLA](#), [DLBIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[CONSIGLIO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. All'articolo 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d-bis*) del comma 1, è abrogata;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Le Regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria, adottano un piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di cui al comma 1, che preveda l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio».

c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nel piano, adottato ai sensi del comma 4, sono individuati i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono le domeniche del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

4-ter. Le Regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni del presente articolo entro 1 gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-quater. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i piccoli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e nei piccoli comuni montani, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività commerciali balneari e alle attività connesse, per i quali l'orario di apertura e chiusura non è soggetto ad alcun obbligo».

1.3

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, la lettera *d-bis*) è abrogata.

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: «e delle chiusure degli esercizi commerciali» fino a: «presente legge, e»;

b) all'articolo 3, sopprimere il comma 2.

1.4

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) capoverso *d-bis*) sostituire l'alea con il seguente: «il rispetto degli orari di apertura e di chiusura e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni»;

b) alla lettera b) sostituire il capoverso *1-bis* con il seguente:

«1-bis. Ciascun comune può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura domenicale o festiva».

1.5

CONSIGLIO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, la lettera d-bis), è abrogata.

Conseguentemente:

1) al medesimo comma, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis;

2) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: «ferme restando le disposizioni» fino a «come modificato dall'articolo 1, della presente legge», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

1.6

GAMBARO

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire il capoverso d-bis), con il seguente:

«d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei giorni qualificati come festività nazionali e locali».

1.7

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), capoverso d-bis), alinea, sostituire le parole da: «, l'obbligo» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per un massimo di dodici domeniche l'anno»;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):

a) sopprimere il capoverso comma l-bis;

b) dopo il capoverso comma l-ter, aggiungere il seguente:

«l-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la chiusura immediata dell'esercizio commerciale e il ritiro delle autorizzazioni e delle licenze di attività, nonché il divieto per la stessa ragione sociale di avviare attività analoghe per un periodo di tre anni dalla chiusura».

1.8

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso «1-bis».

1.9

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1 lettera b) sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Ciascun comune può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura domenicale o festiva».

1.10

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Ciascun comune può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, purché in giornate domenicali e/o festive.»

1.11

GAMBARO

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire il capoverso comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis Ciascun comune può sostituire ? sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti ? fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1, con un pari numero di giorni di chiusura».

1.12

SUSTA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis. con il seguente:

«1-bis. Ciascun esercente commerciale può sostituire i giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui al comma 1, lettera d-bis), con un pari numero di giorni di chiusura, da comunicare al comune competente per territorio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Le giornate di chiusura obbligatoria individuate in deroga alle prescritte disposizioni possono essere liberamente modificate nel corso dell'anno, previa apposita e tempestiva comunicazione al comune da inviare almeno due mesi prima della data che si intende sostituire».

1.13

LUIGIMARINO, LANGELLA, DIBIAGIO

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Ciascun esercente commerciale può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione scritta, anche di tipo elettronico, al Dipartimento Commercio del Comune di appartenenza entro il 30 novembre di ogni anno con l'indicazione delle giornate oggetto di deroga. È possibile comunicare eventuali modifiche all'elenco delle giornate oggetto di deroga, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno per il quale si intende esercitare la deroga, nelle stesse modalità previste».

1.14

SUSTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «di vendita al dettaglio» con la seguente: «commerciale».

1.15

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Alla lettera b), capoverso 1-bis sopprimere la parola: «liberamente»

1.16

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: «fino ad un massimo» con le seguenti: «per un minimo».

1.17

GALIMBERTI

Al comma 1 lettera b) capoverso «1-bis»,sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto».

1.18

TOMASELLI, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, SCALIA, VALDINOSI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria,» inserire le seguenti: «anche in modo differenziato nel caso in cui lo stesso operi con più punti di vendita, »

1.19

LUIGIMARINO, LANGELLA, DIBIAGIO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria,» inserire le seguenti: «anche in modo differenziato nel caso in cui lo stesso operi con più punti di vendita, »

1.20

SUSTA

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: «secondo termini e modalità» fino alla fine del capoverso.

1.21

GALIMBERTI

Al comma 1 lettera b) capoverso «1-bis.» dopo le parole: «sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani» inserire le seguenti: «e le organizzazione di rappresentanza delle imprese e dei settori interessati».

1.22

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani» inserire le seguenti: «e le organizzazioni maggiormente rappresentative del commercio».

1.23

[DE.PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

Alla lettera b), capoverso «1-bis» dopo le parole: «sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani» inserire le seguenti: «nonché assicurando il massimo coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori».

1.24

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché ricadenti in giornate domenicali o festive».

1.25

[SUSTA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora egli eserciti la sua attività in diversi punti vendita, anche nello stesso comune, può indicare, ai sensi del periodo precedente, giorni di chiusura differenti in relazione a ciascuno di essi.».

1.26

[LUIGI.MARINO](#), [LANGELLA](#), [DI.BIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In attesa dell'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, l'esercente comunica le giornate di deroga alla chiusura, con riferimento ad ogni punto vendita, mediante comunicazione scritta da inviare, anche in formato elettronico, al Comune ove è situato l'esercizio commerciale».

1.27

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [SCALIA](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In attesa dell'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, l'esercente comunica le giornate di deroga alla chiusura, con riferimento ad ogni punto vendita, mediante comunicazione scritta da inviare, anche in formato elettronico, al Comune ove è situato l'esercizio commerciale».

1.28

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#)

Dopo il comma 1, lettera b, capoverso «1-bis» inserire il seguente:

«1-bis. 1. ? I comuni classificati montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) possono deliberare ulteriori giorni di chiusura obbligatoria domenicale o festiva fino ad un massimo di quindici giorni all'anno».

1.29

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «1-ter».

1.30

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [SCALIA](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Le tipologie di attività commerciali diverse dalla vendita al dettaglio in sede fissa, le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di

chiusura domenicale, festiva o di mezza giornata infrasettimanale».

1.31

[LUIGIMARINO](#), [LANGELLA](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Le tipologie di attività commerciali diverse dalla vendita al dettaglio in sede fissa, le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale, festiva o di mezza giornata infrasettimanale».

1.32

[LUIGIMARINO](#), [LANGELLA](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

«1-ter. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli esercizi che svolgono un'attività commerciale di cui all'art. 12 dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicate nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva o di mezza giornata infrasettimanale.»

1.33

[SUSTA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter., premettere le seguenti parole: «Le tipologie di attività commerciali diverse dalla vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa, di cui al Titolo VI del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»

1.34

[CONSIGLIO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: «del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» *inserire le seguenti:* «i piccoli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e nei piccoli comuni montani».

1.35

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 1) lettera b) capoverso «1-ter») dopo le parole: «alimenti e bevande» *inserire le seguenti:* «di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287,»

1.36

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel disciplinare con proprie leggi gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, possono prevedere la chiusura domenicale e festiva con facoltà di deroga, tenendo conto delle peculiarità socio-culturali, ambientali e dell'attrattività turistica dei propri territori e bilanciando i diversi interessi costituzionalmente rilevanti, ivi compreso l'imprescindibile rispetto dei diritti fondamentali delle persone-lavoratori in tutte le sue esplicitazioni, nonché nel rispetto dei vincoli comunitari».

1.37

[CONSIGLIO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Ciascuna Regione può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, individuare fino ad un massimo di ulteriori 48 giorni festivi di chiusura obbligatoria rispetto a quelli individuati al comma 1».

1.38

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-ter» aggiungere il seguente:

«1-quater. Ciascuna regione può individuare, per ragioni e caratteristiche socioeconomiche e

territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, fino ad un massimo di ulteriori 12 giorni festivi di chiusura obbligatoria rispetto a quelli già individuati al comma 1, lettera *d-bis*).».

1.39

[DE.PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

Sopprimere il comma 2.

1.40

[LUIGLMARINO](#), [LANGELLA](#), [DLBIAGIO](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 2

2.1

[SUSTA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[LUIGLMARINO](#), [LANGELLA](#), [DLBIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[CERONI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.4

[LUIGLMARINO](#), [LANGELLA](#), [DLBIAGIO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. Ciascun comune ha il compito di controllare e verificare il rispetto delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali, individuate dagli imprenditori ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

2. Le regioni, in coordinamento con i comuni, possono predisporre un piano per una pianificazione territoriale e urbanistica che garantisca un equilibrato e armonico assetto del territorio, identificando le polarità commerciali presenti e da sviluppare, definendo le linee di indirizzo da seguire per migliorare i servizi al consumatore anche attraverso una loro migliore integrazione e coordinamento con le esigenze del territorio e dei cittadini. Tale piano può contenere anche orientamenti per gli operatori, finalizzati a promuovere la più ampia e costante fruibilità, in tutti i giorni dell'anno, dei servizi commerciali e artigianali, e un'offerta complessiva nel territorio in grado di aumentarne l'attrattività, ma non può contenere disposizioni che derogano alla disciplina degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali prevista dall'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni, come modificato dalla presente legge.

3. Il piano territoriale di cui al comma precedente è adottato dalle regioni nel rispetto dei principi di semplificazione e di liberalizzazione delle attività commerciali cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

2.5

[GAMBARO](#)

Nella rubrica e ovunque ricorra nell'articolo, sopprimere la parola: «territoriali».

2.6

[DE.PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica sopprimere la parola: «territoriali»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «in particolare nelle aree metropolitane,» inserire le seguenti: «nonché nell'ambito dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali» e dopo le parole: «predisporre accordi» sopprimere la parola: «territoriali»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «i comuni predispongono un documento informativo» inserire le seguenti: «mediante supporto informatico e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente»;*

d) *al comma 6, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «d'intesa con l'ANCI regionale».*

2.7

[GIROTTI, CASTALDI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «comuni contigui» inserire le seguenti: «nonché nell'ambito dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali e».

2.8

[GAMBARO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «comuni contigui» inserire le seguenti: «nonché nell'ambito dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali».

2.9

[PERRONE](#)

Al comma 3 dopo le parole: «organizzazioni locali» aggiungere le seguenti: «maggiormente rappresentative».

2.10

[PERRONE](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «dei lavoratori dipendenti» con le seguenti: «delle rappresentanze sindacali territorialmente competenti».

2.11

[DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 3 sopprimere la seguente parola: «dipendenti».

2.12

[GAMBARO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «un documento informativo» inserire le seguenti: «mediante supporto informatico e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente».

2.13

[GIROTTI, CASTALDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «un documento informativo» inserire le seguenti: «, su supporto informatico e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente,».

2.14

[SUSTA](#)

Sopprimere il comma 5.

2.15

[GALIMBERTI](#)

Al comma 5, nel primo periodo, sostituire le parole da: «le regioni e i comuni possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «pur nel rispetto del principio della libera concorrenza, le regioni e i comuni possono stabilire attività di promozione e pubblicizzazione dei suddetti accordi territoriali».

2.16

[PERRONE](#)

Al comma 6, alinea, dopo le parole: «organizzazioni regionali» aggiungere la seguente: «maggiormente».

2.17

[GAMBARO](#)

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d'intesa con l'ANCI regionale».

2.18

[CERONI](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

2.19

[MARINELLO, LUIGIMARINO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli esercizi pubblici e privati i cui orari sono disciplinati dalla normativa regolatoria di settore».

Art. 3

3.1

[LUIGIMARINO, LANGELLA, DLBIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[GAMBARO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sindaco definisce, inoltre, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, in determinate zone del territorio comunale, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari. Inoltre, sulla base delle medesime esigenze, il sindaco può altresì limitare la vendita di determinate categorie merceologiche, delimitandone gli orari, in determinate zone del territorio comunale".

2. La mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da parte dell'autorità competente di cui al comma 7 del medesimo articolo 22».

3.3

[DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sindaco coordina e riorganizza, inoltre, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, artigianali e industriali, in determinate zone del territorio comunale, qualora documentate esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari. Inoltre, sulla base delle medesime esigenze, il sindaco può altresì limitare la vendita di determinate categorie merceologiche, delimitandone gli orari, in determinate zone del territorio comunale"».

3.4

[CONSIGLIO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», inserire le seguenti: «e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e di pubblico esercizio e dei lavoratori dipendenti.»;

3.5

[CASTALDI, GIROTTO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ragione delle medesime esigenze, il sindaco può altresì limitare la vendita di determinate categorie merceologiche, delimitando ne gli orari, in determinate zone del territorio comunale.»

3.6

CONSIGLIO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità e recidiva,» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000 e».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.7

GALIMBERTI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sia stata commessa per» inserire le seguenti: «più di».

Art. 4

4.1

LUIGIMARINO, LANGELLA, DLBIAGIO

Sopprimere l'articolo.

4.2

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola: «al dettaglio» aggiungere le seguenti: «e dei Comuni aderenti agli Accordi»;

b) al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nonché in favore dei Comuni, sottoscrittori degli accordi non vincolanti, ai fini dell'attuazione della presente legge».

4.3

GAMBARO

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei Comuni aderenti agli Accordi»;

4.4

GAMBARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in favore dei Comuni, sottoscrittori degli accordi non vincolanti, ai fini dell'attuazione della presente legge»

4.5

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni», e sostituire le parole: «dal 2015» con le seguenti: «dal 2016», nonché, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

4.6

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

Conseguentemente, al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 al 2020, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

4.7

[BUEMI, FAUSTO.GUILHERME.LONGO, BERGER](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei regimi semplificati di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge 11 marzo 2014, n. 23, le microimprese che non risultino destinatarie dei contributi di cui alla lettera *a*) del comma 3 sono esentate dall'obbligo di effettuare o accettare pagamenti esclusivamente tramite moneta elettronica, in attuazione del decreto-legge n. 179/2012 e successive modificazioni».

4.8

[GALIMBERTI](#)

Al comma 4 dopo le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e le organizzazione di rappresentanza delle imprese e dei settori interessati».

4.9

[GALIMBERTI](#)

Al comma 5 dopo le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e le organizzazione di rappresentanza delle imprese e dei settori interessati».

4.0.1

[CASTALDI, GIROTTO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis

1. Al fine di promuovere le microimprese operanti nel settore dell'artigianato, per le spese documentate, relative ad interventi di recupero, ristrutturazione e valorizzazione di botteghe, laboratori e locali situati nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è riconosciuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per ciascun immobile.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2016 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.2

[CASTALDI, GIROTTO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, nonché gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ogni impresa

rientrante nella definizione di "esercizi di vicinato" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, può decidere il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.

2. Agli esercizi di cui al comma 1 non si applicano le norme vigenti che stabiliscono obblighi preventivi di comunicazione all'amministrazione, poteri amministrativi o limiti di qualunque tipo inerenti alle facoltà disciplinate dal medesimo comma 1.».

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 166 (pom.) dell'08/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2015
166ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa: domani, mercoledì 9 settembre, alle ore 8, si svolgerà, congiuntamente con la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, in sede di Uffici di Presidenza congiunti, l'audizione informale dell'amministratore delegato di ENI S.p.A. sulla recente scoperta di un nuovo giacimento di gas in Egitto e sull'impatto che potrà avere sulle strategie industriali del gruppo.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 199, schema di decreto ministeriale per l'autorizzazione di spesa per le ricerche di politica industriale, e dell'atto n. 201, schema di decreto legislativo recante correttivi al recepimento della direttiva in materia efficienza energetica. L'ordine del giorno sarà inoltre integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2017, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori.

Comunica che la prossima settimana riprenderà il ciclo di audizioni informali, già programmate, connesse all'esame del disegno di legge n. 1836 in materia di aree industriali dismesse, con l'audizione dell'ANCI, nel pomeriggio di martedì 15, e della Conferenza delle Regioni, nel pomeriggio di giovedì 17.

Segnala infine che nelle prossime settimane potranno essere programmate audizioni dei nuovi vertici

della Cassa depositi e prestiti e del GSE.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIROTTO](#) (M5S) chiede che il Ministro dello sviluppo economico riferisca in Commissione relativamente alla riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica.

Inoltre sollecita l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1950 sulla *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati, e la ripresa dell'esame dei distinti provvedimenti in materia di compravendita di oro, pietre e oggetti preziosi usati, identificazione di metalli preziosi, imprese artigiane e attività subacquee e iperbariche.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) concorda con la sollecitazione del senatore Giroto per quanto riguarda i provvedimenti sulle attività subacquee e iperbariche.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il disegno di legge n. 1950 sulla *class action* è stato assegnato alle Commissioni riunite giustizia e industria e che, conseguentemente, le convocazioni devono essere concordate con l'altra Commissione; assicura che, a tal fine, prenderà contatto con il presidente Palma. Quanto alla riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, nell'invitare il senatore Giroto a valutare l'opportunità di presentare una interrogazione con risposta in Commissione, assicura che prenderà comunque contatti con il Ministero dello sviluppo economico.

Relativamente ai provvedimenti sulle attività subacquee e iperbariche, ricorda che non sono ancora pervenuti alcuni pareri obbligatori, che saranno sollecitati.

Ricorda poi lo stato dell'*iter* degli altri provvedimenti indicati dal senatore Giroto.

Infine, con riferimento alle Zone Economiche Speciali, avverte che, oltre al disegno di legge n. 894 riguardante Gioia Tauro, assegnato alle Commissioni industria e finanze, sono stati presentati, sia da parte di Consigli regionali che da parte di singoli senatori, diversi disegni di legge di analogo tenore riguardanti altre zone del Paese. Preannuncia dunque che si farà parte attiva affinché la materia, che coinvolge la competenza della Commissione industria, venga trattata in maniera organica.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1629\)](#) ***Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

[\(762\)](#) ***CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di***

disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

- voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) chiede che l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1629 sia rinviato.

Il relatore [ASTORRE](#) (*PD*) condivide la richiesta del senatore Di Biagio e, secondo una ragionevole programmazione dei lavori, propone che martedì 15 settembre si proceda all'illustrazione degli emendamenti e che mercoledì, se saranno stati espressi i necessari pareri delle altre Commissioni, ne sia avviata la votazione.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della settimana corrente è integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 199, recante il "Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale", per il quale il parere al Governo deve essere reso entro il 28 settembre.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 169 (pom.) del 16/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015
169ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1110) PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri.- Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti ordini del giorno ed emendamenti al nuovo testo dei relatori per i disegni di legge in titolo, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso, che

sono pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD), relatore, ricorda brevemente il contenuto del nuoto testo dei relatori, soffermandosi sulle principali novità introdotte, che riguardano in particolare il procedimento di nomina del consiglio di amministrazione dell'ASI e del suo presidente, nell'ambito del quale è previsto un ruolo preminente del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Dopo aver sottolineato l'importanza della ricerca per il settore dell'aerospazio, cui si vuole garantire un maggior collegamento con la produzione industriale, ricorda il carattere interdisciplinare del settore che il provvedimento intende valorizzare con l'esplicito coinvolgimento di diversi Ministeri nel Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII), relatrice, nel condividere l'intervento che l'ha preceduta, in particolare per la parte relativa al coinvolgimento di diversi Ministeri, auspica che il provvedimento possa, in prospettiva, garantire certezza e continuità ai finanziamenti al settore dello spazio e dell'aerospazio, che più di altri ha bisogno di programmare la propria attività.

In conclusione, ribadisce l'importanza che il provvedimento concluda rapidamente il suo *iter*, sul quale auspica un generale consenso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-AEct), dopo aver espresso il proprio favore sul testo in esame, che, a suo parere, contribuisce a colmare un grave *deficit* di indirizzo politico sulla materia in oggetto, illustra gli emendamenti 2.6 e 2.13, entrambi volti ad allineare la realtà italiana ad altre esperienze europee. In particolare, l'emendamento 2.6 mira a destinare alla ricerca libera una percentuale del totale degli investimenti pubblici indicati dalla lettera *h*), al netto della quota italiana di partecipazione all'ESA, non inferiore al 10 per cento.

L'emendamento 2.13 intende invece istituire il Consiglio di esperti per le politiche aerospaziali (CEPA) come organismo indipendente di consulenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1629) Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(762) CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

- voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passa alla illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1629, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 luglio.

Il senatore **Luigi MARINO** (*AP (NCD-UDC)*), illustra gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1629, del quale dichiara di non comprendere la *ratio* e che egli giudica sbagliato, in quanto, a suo parere, introduce restrizioni all'esercizio delle attività commerciali.

Conferma la sua posizione a favore delle liberalizzazioni in essere e ricorda poi i dati forniti da Unioncamere, che testimoniano un calo delle vendite, nel periodo che va dall'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011 al 2014, sia per la grande distribuzione che per le piccole attività tradizionali, e di contro un considerevole aumento della vendita ambulante.

Ritiene che un'economia sana sia caratterizzata, nel settore del commercio, ma non solo, dalla contestuale presenza di imprese di diverse dimensioni, realizzando una situazione di equilibrio idonea a tutelare gli interessi del consumatore.

Cita poi la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla liberalizzazione in materia di orari e di giorni di apertura degli esercizi commerciali sollevate da diverse Regioni italiane e che si è espressa favorevolmente sul principio di liberalizzazione, che favorisce la creazione di un mercato più aperto all'ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore.

Ricorda anche la posizione dell'Antitrust, secondo cui la reintroduzione di misure restrittive alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ostacolerebbe la competitività sul mercato.

Egli ritiene che il provvedimento sia stato presentato per tutelare i piccoli commercianti e i lavoratori; quanto ai primi, ritiene che le loro difficoltà non siano legate alle liberalizzazioni, ma alla vendita ambulante, di cui sono noti pregi (vicinanza e prezzi) e difetti (contraffazione e concorrenza sleale), e al forte sviluppo del commercio elettronico - sul quale il provvedimento non interviene - che nei prossimi anni in Italia raggiungerà le quote di mercato che oggi sono proprie di Stati Uniti e Gran Bretagna. Quanto invece alla tutela dei lavoratori, ricorda che in Italia ben tre milioni di lavoratori già lavorano nei giorni festivi e non sempre perché svolgano attività nel campo dei servizi essenziali. Critica poi le differenziazioni tra settori merceologici sancite dal disegno di legge n. 1629 e cita il caso del colosso svedese dei mobili IKEA, che potrà decidere di rimanere sempre aperto.

Ritiene che nel settore delle liberalizzazioni legate al commercio l'Italia sia all'avanguardia in Europa e che sarebbe un errore arretrare in materia, peraltro restituendo agli enti locali spazi di discrezionalità che annullerebbero l'elemento di uniformità sul territorio nazionale assicurato dalla disciplina vigente e comportando il rischio di perdere migliaia di posti di lavoro.

La proposta di modificare una disciplina così recente dovrebbe avere a proprio fondamento la verifica di un suo mancato funzionamento, che invece non risulta; fa inoltre notare la mancanza di un accordo all'interno della maggioranza.

Conclude invitando il Sottosegretario a far conoscere la posizione del Governo in proposito.

Il senatore **TOMASELLI** (*PD*), nell'evidenziare che il suo Gruppo ha presentato solo tre emendamenti, peraltro condivisi da altri Gruppi, ricorda che il provvedimento, dopo un lungo esame, è stato approvato con larghissima maggioranza alla Camera dei deputati e rappresenta un punto di equilibrio apprezzabile, anche se suscettibile di miglioramenti.

Non si tratta di abbandonare una logica di liberalizzazioni a favori di una logica dirigista: egli ritiene che il mercato, pur dotato di capacità di autoregolamentazione, debba avere un contesto normativo di riferimento, la cui responsabilità è in capo allo Stato. Preso atto dei risultati della liberalizzazione, valuta opportuno un intervento del legislatore che contenga elementi di riequilibrio a vantaggio della parte più debole del mercato, cioè quella degli esercizi di vicinato, interessati maggiormente dal

cambiamento delle abitudini e degli stili di vita dei cittadini, dall'apertura di numerosi centri commerciali e dalla crisi economica.

Conclude confermando l'intenzione del suo Gruppo di portare a compimento l'*iter* del provvedimento.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.21, 2.15, 3.7, 4.8 e 4.9 a prima firma del senatore Galimberti.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD), relatore, nell'apprezzare le posizioni espresse dai colleghi, non ritiene che si debba tornare indietro sul terreno delle liberalizzazioni: ciò sarebbe peraltro reso impossibile dal cambiamento delle abitudini dei consumatori. Non considera dirimente una previa analisi consuntiva della disciplina in vigore, poiché essa sfortunatamente ha dispiegato i suoi effetti in anni di crisi; ritiene invece necessario apportare alcune modifiche e trovare un punto d'equilibrio, che, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, assicuri che l'attività economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale.

Il disegno di legge n. 1629 va considerato un segnale per i territori, che tiene conto delle esigenze dei piccoli commercianti e dei lavoratori e delle richieste di varie associazioni religiose.

Ricorda poi che la competenza in materia di orari di apertura non tornerà in capo a Regioni o Comuni - preannunciando il proprio parere contrario a emendamenti in tal senso - e valuta positivamente alcuni degli emendamenti presentati dal senatore Marino, volti a migliorare il provvedimento senza stravolgerlo.

Ricorda infine che il testo approvato dalla Camera deriva da disegni di legge di iniziativa parlamentare, riconducibili a Gruppi dei diversi schiarimenti, e di iniziativa popolare - quindi, a suo parere, non può essere invocato alcun vincolo di maggioranza - e che in prima lettura sono stati approvati a larghissima maggioranza.

Il sottosegretario Simona VICARI ricorda l'*iter* che il disegno di legge n. 1629, come appena ricordato derivante dall'approvazione in un testo unificato di diverse proposte di iniziativa parlamentare e di una iniziativa popolare, ha avuto presso l'altro ramo del Parlamento. Nel corso della prima lettura, il Governo si è inizialmente dichiarato contrario al provvedimento, coerentemente alla propria posizione favorevole ai processi di liberalizzazione, e nel corso dell'esame si è frequentemente rimesso alla Commissione. La necessità di modifiche a una disciplina così recente dovrebbe essere comunque valutata tenendo conto degli effetti derivati dalla disciplina stessa e dell'intervenuta giurisprudenza costituzionale. Proprio alla luce di quest'ultima, esprime perplessità in merito all'articolo 2 del disegno di legge, che rischia di rendere incerto il quadro normativo e che confligge con la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, sancita dalla Corte costituzionale. Non si dichiara contraria, in via di principio, a fissare alcuni giorni di chiusura, purché sia il legislatore statale a farlo e nella consapevolezza che non si tratterebbe di una misura risolutiva: i problemi che affliggono gli esercizi commerciali di minori dimensioni derivano piuttosto dalla diffusione del commercio elettronico - per il quale è opportuna un'apposita regolazione, anche fiscale, come preannunciato dal Governo - e dal fenomeno della contraffazione, che deve essere contrastato. Giudica inoltre positivamente le misure di sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, proposte dal disegno di legge, e ritiene fondamentale la valorizzazione del *made in Italy*, dell'artigianato e dei prodotti di qualità.

Conclude auspicando un esame condiviso delle proposte di modifica, chiedendo se la Commissione abbia valutato la possibilità di costituire un comitato ristretto, e in tempi compatibili con l'avvio dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Prende quindi la parola il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), il quale sottolinea il rilievo di una politica della concorrenza sempre più incisiva, nella definizione della quale occorre temperare le molte,

diverse e legittime esigenze coinvolte. Dichiara il proprio favore all'ipotesi di costituire un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti, da svolgere in tempi ragionevolmente rapidi, anche in considerazione dell'imminente trasmissione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, su cui la Commissione svolgerà un approfondito esame. Dopo aver ricordato come alla flessione registrata dalla grande distribuzione organizzata abbiano contribuito la crisi economica e il crescente numero di nuclei familiari poco numerosi, che hanno condotto a un maggior favore nei confronti degli esercizi di vicinato, rileva come gli emendamenti presentati testimonino la ricerca di un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.

Alla senatrice [FISSORE](#) (PD) che osserva incidentalmente come già nei fatti la generalità degli esercizi commerciali chiuda almeno sei giorni l'anno, replica polemicamente il senatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)).

Dopo che i senatori [TOMASELLI](#) (PD) e [PELINO](#) (FI-PdL XVII) hanno dichiarato il favore dei rispettivi Gruppi alla costituzione di un comitato ristretto, il relatore [ASTORRE](#) (PD) propone di costituire un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1629.

La Commissione concorda con tale proposta.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi parlamentari a designare il proprio rappresentante nel comitato entro la giornata di domani, giovedì 17 settembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 707

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) segnala che è assegnato alla Commissione, per l'esame in sede referente, il disegno di legge n. 707, recante "Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)", e comunica di aver ricevuto sollecitazioni ad avviarne l'esame.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'inserimento di tale iniziativa nell'ordine del giorno della Commissione sarà preso in considerazione, compatibilmente con l'andamento dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [1110](#), [1410](#), [1544](#)

G/1110-1410-1544NT2/1/10

[CONSIGLIO](#), [CROSIO](#)

Il Senato,

premessi che:

il comparto aerospaziale è strategico per l'economia italiana;

l'Italia è tra i *leader* mondiali nel settore della ricerca e dell'industria aerospaziale;

le attività aerospaziali hanno via via acquisito una rilevanza di primo ordine per l'economia dei Paesi industrializzati, avendo ricadute importanti in diversi settori tra cui quelli dell'ambiente, dei trasporti, delle telecomunicazioni, della sicurezza e della difesa;

ad ogni settore correlato a quello aerospaziale corrispondono diversi filoni di ricerca scientifica le cui conoscenze sono fondamentali per lo sviluppo tecnologico di servizi fruibili dai cittadini,

impegna il Governo:

ad incentivare e sostenere la ricerca scientifica nel settore aerospaziale e in quelli ad esso correlati al fine di incrementare e diffondere le conoscenze del mondo accademico al servizio dei settori di pubblica utilità.

G/1110-1410-1544NT2/2/10

[CONSIGLIO](#), [CROSIO](#)

Il Senato,

premessi che:

l'Unione europea sostiene lo spazio nell'ambito del programma di ricerca H2020 e dei programmi applicativi, Galileo per la navigazione e localizzazione satellitare e GMES per la fornitura di dati utili alle politiche di protezione dell'ambiente e della sicurezza;

l'applicazione di tali programmi alla realtà economica dei Paesi industrializzati ha molteplici risvolti, estendendosi, ad esempio, dall'astrofisica e cosmologia al monitoraggio dei cambiamenti climatici, alla sicurezza, alla difesa, al trasporto, alle telecomunicazioni e all'ambiente;

le politiche per lo spazio devono saper coniugare lo sviluppo della conoscenza scientifica con la necessità di mantenere sempre competitivo il comparto industriale che gravita intorno al settore;

è indispensabile quindi favorire un continuo scambio di conoscenze fra le università a livello europeo, al fine di realizzare un maggior coordinamento delle politiche industriali dello spazio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per favorire lo scambio di conoscenze fra le università europee ai fini di un maggior coordinamento delle politiche a favore della ricerca spaziale e del rafforzamento della competitività delle imprese di settore.

G/1110-1410-1544NT2/3/10

[PERRONE](#)

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato proposto dai Relatori per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544 (NT2),

Premesso che:

le politiche aerospaziali risultano strategiche per l'economia italiana ciò nonostante le imprese aerospaziali italiane ad oggi affrontano differenti problematiche sotto il profilo commerciale nella ricerca di nuovi clienti difficoltà tecniche e di reperimento di materiali specifici, mancanza di continuità nell'acquisizione delle commesse e una conseguente difficoltà nella programmazione dei lavori;

le attività aerospaziali hanno una rilevanza primaria in diversi settori tra cui difesa, sicurezza, trasporti e telecomunicazioni nella ricerca di personale qualificato o di competenze tecniche specializzate, ad oggi le aziende si scontrano con la difficoltà di proporre un prodotto competitivo, dovuto soprattutto rispetto ai concorrenti dei paesi emergenti caratterizzati da minori costi di

manodopera, materie prime, e costi energetici;

la visibilità all'estero per le nostre PMI è percepita come un aspetto da incrementare per migliorare il posizionamento rispetto alla concorrenza attraverso la diffusione dell'informazione sulle potenzialità delle imprese e il supporto alla ricerca di clienti e partner esteri con una più intensa promozione di fiere del settore, missioni e incontri "BtoB", un supporto alla partecipazione a progetti a livello europeo e internazionale, la costituzione di una rete di centri di eccellenza o di cluster verticali, ossia di raggruppamenti di imprese con competenze complementari, per potersi presentare sul mercato con capacità industriali strutturate e competitive;

il settore aerospaziale è caratterizzato da diverse filiere e diversi settori di ricerca scientifica e proprio per l'importanza strategica che essi possono portare alla quotidianità di tutti i cittadini appare difficile ad oggi l'accesso sia al credito ordinario sia ai finanziamenti pubblici che possano supportare progetti di sviluppo tecnologico, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione;

per lo sviluppo e il consolidamento del settore risulta pertanto necessario la realizzazione di iniziative non solo all'estero, ma anche sul territorio, come ad esempio congressi, saloni, corsi di formazione, seminari di aggiornamento tecnologico, anche in partnership con Università e centri di ricerca, *key-players* internazionali e incontri tecnici;

importante la realizzazione di infrastrutture e la concessione di agevolazioni per le aziende che intendono investire, così come la promozione e il finanziamento di attività di R&S.

nostri partner europei fanno punto di forza la presenza di Università e centri di formazione dedicati al settore aeronautico che collaborano attivamente con le imprese, come nel caso del distretto tedesco di Monaco, dove ogni anno fornisce la disponibilità di un tessuto di risorse umane altamente specializzate. Fondamentale l'impegno delle Istituzioni per quanto riguarda il supporto alle imprese che vogliono investire in ricerca, gli organismi pubblici come accade in Francia, dove il Ministero dell'Industria, il Ministero della Ricerca e l'Oséo dispongono di crediti destinati a finanziare i programmi. Gli aiuti permettono di coprire una parte delle spese di ricerca delle imprese (principalmente le spese del personale, le attrezzature di R&S e le spese generali). Le spese di ricerca possono ugualmente dare diritto al credito d'imposta che può raggiungere 8 milioni di euro l'anno per impresa. Inoltre, le giovani imprese dispongono di particolari vantaggi per favorire il loro sviluppo (sgravi fiscali, esonero da oneri sociali, esonero d'imposta sulle plusvalenze di cessione delle parti sociali),

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di garantire all'Italia una posizione di leader nella ricerca in campo aerospaziale anche promuovendo eventi quali ad esempio l'Esposizione Aerospaziale Italiana al fine di incentivare la presenza delle aziende italiane nei saloni europei di esposizione;

ad adottare forme di sgravio fiscale e assistenza alle aziende italiane del settore attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle start-up e ai progetti di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione.

G/1110-1410-1544NT2/4/10

[CASTALDI, GIROTTO](#)

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato proposto dai Relatori per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544 (NT2),

premesso che:

la politica spaziale deve essere volta a migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei, a consentire una nuova crescita economica, a promuovere il potenziale di innovazione e a sostenere un progresso scientifico di livello mondiale;

le soluzioni spaziali che fanno affidamento sulle tecnologie più avanzate e una base industriale europea competitiva sono indispensabili per rispondere alle grandi sfide sociali del nostro tempo, ad esempio il monitoraggio delle catastrofi naturali, delle risorse e del clima, per sviluppare il settore delle telecomunicazioni e promuovere le applicazioni utili nei settori del cambiamento climatico, della

pianificazione territoriale, dell'agricoltura, della sicurezza marittima, della pesca e dei trasporti;
considerato che:

nella Comunicazione della Commissione europea "Verso una Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini", del 4 aprile 2011 (COM(2011) 152), si afferma come la politica spaziale sia uno strumento al servizio delle politiche interne ed esterne dell'Unione, volto a contribuire direttamente agli obiettivi della strategia Europa 2020, e a rispondere a tre tipi di obiettivi: ? sociali, in quanto il benessere dei cittadini europei dipende da essa in ambiti quali l'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza pubblica e civile, gli aiuti umanitari e allo sviluppo, i trasporti o la società dell'informazione; ? economici, poiché lo spazio genera conoscenze, nuovi prodotti e nuove forme di cooperazione industriale ed è dunque un motore d'innovazione, contribuisce alla competitività, alla crescita e alla creazione di occupazione; ? strategici, poiché lo spazio serve a consolidare il ruolo da protagonista dell'Unione sulla scena mondiale e contribuisce alla sua indipendenza economica e politica;

nella Comunicazione sono indicate le priorità e le conseguenti azioni della politica spaziale europea: i progetti Galileo e GMES, i cambiamenti climatici, la sicurezza, la competitività e l'esplorazione dello spazio;

Galileo è un programma Galileo dell'Unione europea, nonché il primo sistema mondiale di navigazione via satellite concepito per scopi civili che potrebbe consentire l'indipendenza dell'Unione europea in un settore importante sotto il profilo strategico,

impegna il Governo :

ad attivarsi, in sede europea, per il rilancio del programma spaziale "Galileo".

ad attivarsi al fine di garantire all'Italia una posizione di leader nella ricerca in campo spaziale e di mantenere un ruolo di importanza strategica a livello mondiale;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a sviluppare le competenze tecniche e di programmazione dell'Agenzia spaziale italiana, fondamentali per il mantenimento delle capacità tecnologiche e della competitività dell'industria nazionale ad alto livello.

1.1

[GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'ASI, in coerenza con la politica governativa e con gli indirizzi parlamentari, svolge il ruolo istituzionale di punto focale per lo sviluppo scientifico, economico ed industriale delle attività spaziali ed aerospaziali e delle loro applicazioni e servizi.»

2.1

[PERRONE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 3 con il seguente :

«3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze e dal Presidente dell'ASI.»

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In merito alle specifiche degli argomenti discussi nel Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di altri dicasteri e rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, dell'Istituto di Medicina Aerospaziale o di altri enti pubblici e privati utili all'espletamento delle funzioni del Comitato»

2.2

[GIROTTI, CASTALDI](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 21", al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Alle riunioni del Comitato partecipano:

- a) i presidenti, o i dirigenti generali equiparati da essi delegati:
- 1) del Centro italiano ricerche aerospaziali;
 - 2) del Centro di geodesia spaziale dell'ASI;
 - 3) del Centro Spaziale "Luigi Broglio";
 - 4) del Centro ASI per la gestione e l'analisi dei dati scientifici (ASDC)
 - 5) del Centro di gestione e controllo del sistema italiano comunicazioni riservate e allarmi (SICRAL) dell'amministrazione della difesa;
 - 6) dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa);
 - 7) dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC Spa);
- b) i presidenti:
- 1) dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
 - 2) dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
 - 3) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).»

2.3

[PERRONE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai membri del Comitato non sono riconosciuti compensi o indennità, o comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.4

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne individua le risorse necessarie, compresi i programmi obbligatori dell'ESA;».

2.5

[PERRONE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) Autorizza, sotto la supervisione della Presidenza del Consiglio, la programmazione e l'attuazione dell'Esposizione Aerospaziale Italiana;

f-ter) All'onere derivante dall'applicazione della lettera f-bis), quantificato in 20 milioni di euro, a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196; »

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo il comma 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) promuove, sotto la supervisione della Presidenza del Consiglio, la programmazione e l'attuazione dell'Esposizione Aerospaziale Italiana"».

2.6

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e individua e coordina gli investimenti pubblici del settore, prevedendo un "programma obbligatorio" di finanziamento della ricerca libera (o *curiosity-driven*) il cui ammontare in percentuale sul totale degli investimenti di cui alla presente lettera, al netto della quota italiana di partecipazione nell'ESA, non può essere inferiore al 10 per cento, ed incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando il

mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 4, nella lettera l) dopo la parola: «aerospaziale» inserire le seguenti: «e, nel rispetto del programma obbligatorio di cui alla lettera h),».

2.7

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, lettera h), dopo le parole: «perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando», inserire le seguenti: «lo sviluppo e».

2.8

PERRONE

Al comma 1, capoverso "Art. 21", nel comma 4, dopo la lettera i) inserire le seguenti:

«i-bis) individua e propone forme di incentivazione e assistenza alle aziende del settore attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle start-up e ai progetti di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione;

i-ter) All'onere derivante dall'applicazione della lettera i-bis), quantificato in 100 milioni di euro, a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.9

PERRONE

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, alla lettera m) dopo le parole «dalle amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «in accordo con l'ASI» e dopo le parole «infrastrutture spaziali» aggiungere le seguenti: «coinvolgendo i centri di ricerca e le Università specializzate nel settore.»

2.10

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, sopprimere la lettera o).

2.11

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni».

2.12

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) promuove iniziative di legge per la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese di settore sostenendone le competitività e la capacità di innovazione».

2.13

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il Comitato si avvale, nell'ambito delle risorse proprie di ciascuna amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un organo consultivo indipendente, denominato Consiglio di Esperti per Politiche Aerospaziali (CEPA), composto esclusivamente da membri scelti tra personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti e previo esperimento di forme di consultazione della

comunità scientifica ed economica, assicurando l'apporto di competenze diverse. Ai membri del CEPA sono riconosciuti i rimborsi per le spese di viaggio e per quelle sostenute in relazione ai partecipanti alla missione».

2.14

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 5, dopo le parole: «esperti del settore», inserire le seguenti: «ivi compreso il settore industriale.»

2.0.1

CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio)

1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio, di seguito denominato «Comitato», composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.
2. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.
3. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
4. Il Comitato:
 - a) esprime pareri sui disegni di legge che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale;
 - b) esprime pareri sul Documento di visione strategica per lo spazio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;
 - c) esprime pareri alle Camere sulla relazione presentata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;
 - d) formula osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale e aerospaziale;
 - e) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal Governo, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dal Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, dall'ASI, e da altri organismi.
5. Il Comitato vigila:
 - a) sulla programmazione dell'attività degli enti operanti nel settore spaziale e aerospaziale;
 - b) sull'applicazione e l'operatività delle leggi in materia di politiche spaziali e aerospaziali.
6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sullo sviluppo e l'applicazione dei programmi spaziali e aerospaziali; sulla partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea; sulla definizione di accordi bilaterali e multilaterali e sugli investimenti pubblici nel settore spaziale e aerospaziale. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.»

3.1

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il capoverso "2." con il seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal Presidente e da quattro membri.»

3.2

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 3, le parole: "sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca," sono soppresse.»

3.3

[ASTORRE](#), [VALDINOSI](#), [SCALIA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da undici componenti con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I. di cui due designati dal presidente medesimo e nove dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Nove dei componenti sono individuati tra scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, mentre due dei componenti nominati dal Comitato sono scelti tra personalità significative del mondo industriale avendo cura di includere anche la piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta."».

3.4

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 1, lettera e), nel capoverso "2", sopprimere il secondo periodo.

3.5

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale."»

3.6

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis

1. In attuazione dei principi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'Agenzia spaziale italiana è tenuta a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale:

- a) le informazioni sull'attività complessivamente svolta;
- b) le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti;
- c) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia.»»

4.1

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole «entro sei mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».

5.1

[SCALIA](#), [VALDINOSI](#), [ASTORRE](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 è sostituito dal seguente:

"3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è costituito dal presidente e da altri quattro componenti, designati dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale"»

5.2

[GALIMBERTI](#)

Al comma 2, sostituire il capoverso "3." con il seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal Presidente e da quattro membri.»

5.0.1

PERRONE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e per garantire le risorse necessarie per il rafforzamento degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale una quota fino a 500 milioni di euro, potranno essere destinate a decorrere dal 2016, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, a valere in quote uguali sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 1 (pom.) del 02/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1629

Riunione n. 1
VENERDÌ 2 OTTOBRE 2015

Relatore: [ASTORRE \(PD\)](#)
Orario: dalle ore 13,40 alle 14,25

[\(1629\)](#) *Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

[\(762\)](#) *CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*

- voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti

(Esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1629)

1.3.2.1.14. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 198 (pom.) del 12/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2016
198ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GIACOMELLI risponde all'interrogazione n. 3-01653 del senatore Scalia e altri sugli impianti di produzione di calore da risorse geotermiche, ricordando in primo luogo che l'energia geotermica è una fonte rinnovabile, a bassa emissione, la cui continua disponibilità costituisce un valore aggiunto rispetto a molte altre fonti rinnovabili e che l'Italia ha risorse geotermiche importanti e poco sfruttate. L'industria italiana ha una lunga tradizione nella valorizzazione della risorsa geotermica e la ricerca collegata è stata sempre all'avanguardia sin da quando, agli inizi del Novecento, venne messo in funzione a Larderello, in Toscana, il primo impianto al mondo per la conversione dell'energia geotermica in energia elettrica. L'utilizzo di pompe di calore geotermiche a bassa entalpia può costituire un tassello importante nell'utilizzo strategico del potenziale geotermico, quale contributo alle politiche di decarbonizzazione e lotta ai cambiamenti climatici.

Il decreto legislativo n. 28 del 2011 prevede che un decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilisca i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata e le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici. A tal fine il Ministro dello sviluppo economico ha istituito un gruppo di lavoro che ha delineato un testo base per lo schema di decreto.

Affinché la citata disciplina possa rispondere ai più alti *standard* tecnologici esistenti, si è esaminata nel dettaglio la rispondenza, rispetto alle finalità del decreto, della normativa tecnica elaborata dall'UNI, l'Ente italiano di normazione, nella quale, in particolare, vengono definiti i criteri per l'installazione, il dimensionamento e la progettazione dei sistemi geotermici a pompa di calore oltre che i requisiti ambientali. Come sottolineato nell'interrogazione, il decreto costituisce inoltre l'occasione per procedere al riordino normativo sugli impianti geotermici a bassa entalpia: si è reso, quindi, necessario il confronto con i provvedimenti già emanati in materia dalle Regioni e dalle Province autonome.

Sulla base delle attività descritte, lo schema di decreto, già predisposto nelle sue linee principali, potrà essere adottato in tempi brevi.

Il senatore **SCALIA** (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta; sollecita il Governo ad adottare al più presto il decreto in questione, sottolineando come, a suo giudizio, nell'incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili sia auspicabile ricorrere alla semplificazione dei procedimenti piuttosto che limitarsi a incentivi di natura economica, destinati a gravare sulle bollette elettriche.

Il SOTTOSEGRETARIO risponde quindi all'interrogazione n. 3-02033 dei senatori Girotto e Castaldi sul quadro regolatorio dei sistemi efficienti di utenza (SEU) e dei sistemi di distribuzione chiusi (SDC).

La risposta all'interrogazione richiede, a suo giudizio, che siano preliminarmente esaminate le considerazioni degli interroganti.

In merito alla prima considerazione, concernente la risposta ad altra interrogazione (3-01468, Sen. Girotto), fa presente che, nel settore elettrico, la possibilità di qualificare alcuni sistemi di distribuzione come SDC si basa esclusivamente sui requisiti previsti dalla direttiva 2009/72/CE, come precisati dalla nota interpretativa della Commissione europea del 22 gennaio 2010. L'Italia ha attuato le norme comunitarie in questione con l'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011, che qualifica come SDC solamente le reti interne d'utenza nonché le altre reti elettriche private definite con decreto ministeriale in attuazione di una norma della legge n. 99 del 2009 (articolo 30, comma 27). In proposito, rammenta che il decreto ministeriale attuativo di tale norma è stato oggetto di parziale censura da parte del TAR del Lazio, che ha ritenuto illegittima la definizione di sistemi di auto approvvigionamento energetico e altre correlate disposizioni. In tutti i casi, non ritiene che si possa desumere che l'installazione su edifici estesi di impianti a fonte rinnovabile destinati a coprire i consumi interni possa configurarsi come SDC.

Quanto alla seconda considerazione, in cui si afferma che l'installazione di impianti da fonte rinnovabile sugli edifici di nuova costruzione e soggetti a ristrutturazioni importanti, alla luce della normativa comunitaria, non solo è consentita, ma si configura addirittura come un obbligo, osserva che la considerazione appare corretta, ma che ciò non comporta che ne nasca necessariamente un SDC. Sul punto, ritiene che la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile sugli edifici sia pienamente regolata dalla normativa italiana, che ha introdotto obblighi crescenti di penetrazione e di soddisfacimento del fabbisogno di energia - elettrica ma anche termica - dell'edificio nuovo o dell'edificio ristrutturato. L'obbligo non presuppone tuttavia un incentivo: anzi, normalmente ciò che è obbligatorio non viene incentivato. Rammenta che sono state anche recentemente semplificate le regole amministrative per installare impianti fotovoltaici integrati nell'edificio e che è in corso di adozione un nuovo provvedimento di analogia semplificazione amministrativa per la realizzazione di impianti integrati negli edifici e di interventi a favore dell'efficienza energetica, così favorendo proprio ciò che gli stessi interroganti considerano prioritario. Ribadisce, però, che la promozione della produzione di energia integrata in edilizia non coincide necessariamente con la diffusione di modelli di sistemi di distribuzione chiusi né con l'esenzione dal pagamento degli oneri.

Per la terza considerazione, concernente la posizione assunta dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), fa presente che l'Autorità ha indubbiamente cercato di inquadrare, con qualche difficoltà, alcune configurazioni "nuove", come i SDC, in un contesto tecnico, normativo e regolatorio già esistente. Tuttavia, pur riconoscendo che la continua evoluzione della produzione rinnovabile richiede una parallela costante evoluzione anche del quadro normativo più generale, quanto esposto a proposito delle prime due considerazioni appare sufficiente per ritenere non condivisibile la considerazione formulata dagli interroganti, dal momento che l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 2011 individua i sistemi di distribuzione chiusi e che, del resto, la normativa sugli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili non comporta che ne derivi necessariamente la costituzione di un SDC.

La quarta considerazione paventa l'apertura di una procedura d'infrazione per il mancato rispetto degli obblighi comunitari: sottolinea come questa ipotesi non sembri verosimile, poiché le norme comunitarie sugli obblighi di fonti rinnovabili negli edifici sono state recepite nell'ordinamento nazionale e notificate alla Commissione; il Ministero dello sviluppo economico ha inoltre da poco concluso un'ampia consultazione pubblica a livello nazionale, tramite *web*, per la "promozione di edifici ad energia quasi zero" e il conseguente decreto attuativo è adesso in via di approvazione; infine, su un altro versante, gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile sono stati ampiamente raggiunti e superati dall'Italia con largo anticipo rispetto al 2020. Per quanto attiene ai SDC, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri hanno la facoltà (non l'obbligo) di classificare alcuni sistemi come SDC. L'Italia ha deciso di esercitare tale facoltà nei limiti indicati dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 2011.

Con la quinta considerazione si afferma che entro il 30 settembre 2015, sulla base delle istruzioni dell'Autorità, un grande numero di operatori sarà costretto a chiedere la disconnessione dalle attuali reti private interne alimentate in autoconsumo per assumere energia direttamente dalla rete pubblica quali utenze virtuali, in quanto non è stata prevista dall'Autorità la possibilità di collegare un SEU a un SDC; a tale riguardo ribadisce quanto già espresso in risposta all'interrogazione 3-01468 già ricordata: le definizioni di sistema efficiente di utenza (SEU, anche con le modifiche introdotte dal collegato ambientale) e di unità di consumo, escludono che tra i SEU siano compresi i sistemi multicliente. Più in generale, le due definizioni portano a escludere che un SEU possa essere connesso a un sistema di distribuzione (qualificato o meno come chiuso) per alimentare più clienti ad esso connessi.

Con riferimento al quesito posto dall'interrogazione, circa la possibile modifica normativa, egli considera opportuno chiarire che gran parte dell'interesse degli operatori per la realizzazione di SEU e per l'estensione del concetto di SEU alla configurazione multicliente (ossia i SDC) discende dal fatto che la configurazione SEU gode di un importante beneficio economico; per i SEU i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema sono applicati sostanzialmente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione alla rete pubblica e non anche all'energia direttamente fornita dall'impianto di generazione facente parte del SEU: su questa energia, vi è un "risparmio" sul pagamento di oneri stimato in circa 60 €/MWh.

Questo assetto particolarmente vantaggioso è destinato probabilmente a cambiare. Infatti, le Linee guida comunitarie in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e i relativi orientamenti applicativi della Commissione europea portano a concludere che, in via generale, gli oneri diversi da quelli destinati all'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili (dunque, ciò che è diverso dalla attuale componente A3, per la sola quota riferita al sostegno delle rinnovabili) debbano essere pagati interamente da tutti i consumatori. Sui soli oneri per l'incentivazione delle fonti rinnovabili sono possibili, secondo le richiamate Linee guida, significative riduzioni, ma esclusivamente per le imprese dei settori manifatturieri a elevata intensità elettrica ed esposte alla concorrenza internazionale.

Tale regola generale trova applicazione dall'entrata in vigore delle richiamate Linee guida, ovvero dal 1° luglio 2014; per il periodo fino al 2018, è previsto, in via transitoria, che le imprese che non ricadono nella categoria su citata e che hanno pagato e pagano in misura ridotta, possano continuare a

godere del beneficio a patto di incrementare il contributo al finanziamento delle fonti rinnovabili per giungere, alla fine del 2018, al 20 per cento di quanto pagato dall'analoga impresa che non ha benefici, fermo restando l'incremento al 100 per cento a partire dal 2019.

Pertanto, ritiene che sarà effettivamente necessario modificare l'attuale legislazione nazionale per stabilire, con la gradualità consentita, anche per le attuali configurazioni previste dalla legge, un regime coerente con i nuovi indirizzi europei.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta; premesso che l'inquadramento come sistema di distribuzione chiuso (SDC) non presuppone incentivazioni, né esenzioni da oneri di sistemi, sottolinea come l'interrogazione intenda contestare l'impossibilità di realizzare detti sistemi. L'utilizzo di fonti rinnovabili *in loco* per l'approvvigionamento energetico degli edifici è un elemento strategico per il risanamento ambientale delle città, oltre che per il conseguimento degli obiettivi comunitari di generazione distribuita e la realizzazione di edifici ad energia quasi zero. Tale obiettivo non può però essere conseguito senza la creazione di reti private (SDC) che distribuiscano alle varie utenze all'interno degli edifici l'energia prodotta negli stessi. Al riguardo, rammenta come la Commissione Europea, nella sua comunicazione COM (2015) 339, abbia recentemente sottolineato la necessità di sviluppare quanto più possibile le reti private; egli censura la confusione e l'ostruzionismo che connotano invece la normativa nazionale in materia. Alcune disposizioni della recente delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, n. 539 del 12 novembre 2015, hanno di fatto vietato le reti private realizzate successivamente al 15 agosto 2009 e disposto controlli per disconnettere le reti esistenti, senza prevedere eccezioni, nemmeno per gli impianti costruiti per obbligo di legge ai fini di autoconsumo (ad esempio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011), con la conseguenza, a suo giudizio assurda, che l'energia dovrà essere in gran parte immessa in rete anziché autoconsumata, per l'impossibilità di distribuirla all'interno dell'edificio. Conclude chiedendo al Governo di sostenere l'iniziativa del suo Gruppo - che sarà presentata come emendamento al disegno di legge n. 2085 - volta a fare chiarezza sulla possibilità di costituire nuovi sistemi di distribuzione chiusi, segnalando che su questi temi è stato inviato un esposto all'*Antitrust* e alla Commissione Europea.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Giacomelli e dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dell'atto comunitario COM (2015) 627, in materia di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno, al fine di formulare osservazioni alla Commissione lavori pubblici, comunicazioni.

Si è inoltre convenuto di richiedere l'assegnazione alla Commissione della Comunicazione della Commissione europea "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese", COM (2015) 550, in cui sono preannunciate 22 iniziative, da adottare tra il 2016 e il 2017, volte a migliorare il funzionamento del mercato interno.

Si è infine convenuto di riprendere l'esame del disegno di legge n. 1629 in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali.

La Commissione prende atto.

Il presidente [MUCCHETTI](#) segnala infine che martedì 19 gennaio, alle ore 14, le Commissioni riunite 8ª e 10ª, nella sede degli Uffici di Presidenza riuniti e integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, procederanno all'audizione informale dei vertici della società francese Vivendi SA, in relazione all'affare assegnato n. 645 sui nuovi assetti societari di Telecom Italia S.p.A.

Rispondendo a un intervento della senatrice [EISSORE](#) (PD), che sollecita l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1950 in materia di *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 2ª e 10ª, il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà i necessari contatti con la presidenza della Commissione Giustizia per concordare la convocazione delle Commissioni riunite a tale scopo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.15. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 299 (pom.) del 25/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 25 GENNAIO 2017
299ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) chiede di riprendere l'esame del disegno di legge n. 1629, recante "Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali".

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che non è ancora pervenuto il parere obbligatorio della Commissione bilancio, che sarà sollecitato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

(Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, sottolineando, in primo luogo, la sua rilevanza per gli ambiti di competenza della Commissione industria, commercio e turismo, settori - questi ultimi - che rappresentano l'altra faccia del credito: le banche lo fanno, le imprese lo prendono. La Commissione ha istituzionalmente a cuore lo sviluppo delle imprese quali comunità di capitale e lavoro davanti al fornitore e, come tutti i clienti, si preoccupa che il fornitore sia all'altezza delle attese.

Passa quindi a illustrare brevemente il decreto-legge, segnalando come il dossier di documentazione elaborato dai servizi studi di Camera e Senato si sia rivelato anche in questa circostanza davvero eccellente: il Capo I, che comprende i primi 12 articoli, istituisce la garanzia dello Stato su talune passività di nuova emissione, sostanzialmente obbligazioni emesse dalle banche, mentre il Capo II, che comprende i successivi 11 articoli, determina le risorse che lo Stato può impiegare per il rafforzamento patrimoniale delle banche, che non possano risolvere il problema con operazioni di mercato, e ne fissa le condizioni d'impiego. Tra queste condizioni speciale rilievo va attribuito alla ripartizione degli oneri fra gli azionisti e i creditori delle banche in questione, di cui all'articolo 22.

L'articolo 24 (che costituisce il Capo III del provvedimento) destina a queste due finalità un Fondo di 20 miliardi di euro; tali risorse, secondo l'articolo 27, aumentano il debito pubblico ma non il deficit, dunque non viene prevista una copertura finanziaria attraverso l'imposizione fiscale o il taglio della spesa pubblica: il loro uso sarà temporaneo, ancorché non sia possibile stabilire adesso i tempi del rimborso. Tra le banche destinatarie del temporaneo supporto pubblico, com'è ricordato nelle premesse ed esplicitato all'articolo 23, ha un particolare rilievo la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Ribadisce che si tratta di un provvedimento assai rilevante, che segna una svolta sia per le risorse stanziata sia per il significato che il ritorno dello Stato nazionalizzatore potrà avere nella storia dell'economia italiana. Quanto alle risorse, i 20 miliardi, che vengono stanziati a valere sul debito pubblico, si confrontano con i 37 miliardi di euro che costituiscono, secondo i calcoli fatti nel 2000 per la Commissione bilancio della Camera dei deputati da R&S, la società di ricerche e studi di Mediobanca, l'incremento del debito pubblico determinato dai fondi di dotazione versati all'Iri lungo tutta la sua storia, 67 anni, al netto delle risorse incassate con la privatizzazione. Naturalmente è ben possibile che lo Stato, rivendendo presto e bene le azioni bancarie, che sta per acquistare, si ripaghi l'investimento. È già accaduto con ENI ed Enel o, per stare al settore bancario, con il salvataggio delle banche svedesi e di quelle americane. Sul bilancio, ancora provvisorio, dei salvataggi bancari britannici, di cui taluni oggi parlano, consiglia maggiore cautela. I dati richiamati sono utili, a suo giudizio, per apprezzare la magnitudo dell'operazione in atto.

Quanto al ritorno dello Stato nella posizione di azionista di controllo dopo vent'anni di privatizzazioni, non ritiene possa essere considerata una mera parentesi. Ci saranno altre occasioni per approfondire il significato di questa svolta, i suoi tempi, gli strumenti utili e disponibili, il contesto prima segnato dalla vicenda Vivendi-Mediaset, poi da quella di Telecom Italia e infine dalle grandi e tuttora opache manovre sulle Assicurazioni generali. Ma considera che fin d'ora qualche riflessione sui doveri dello Stato azionista debba essere pur fatta, a partire da chi e da come sia chiamato a valutare i *business plan* e i *top manager* ai quali il Governo affida l'investimento dello Stato. Non a caso l'articolo 17, comma 2, del decreto in titolo offre la possibilità di condizionare la sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato al Ministero dell'economia e delle finanze alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale della banca in crisi.

Si sofferma quindi sul carattere di urgenza del provvedimento in esame: l'urgenza è emersa tutta a un tratto, alla vigilia di Natale, o poteva essere colta prima, risparmiando tempo e denaro? Al riguardo, si limita a ricordare i fatti. Prima di Natale il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha preso atto che la ricapitalizzazione di mercato da 5 miliardi, da concludere entro il 2016, non era ancora conclusa. Il consorzio bancario di collocamento e garanzia non si era formato. Le banche internazionali disposte a proporre le nuove azioni di MPS ai loro clienti non avevano mai sottoscritto

l'impegno a rilevare l'eventuale inoptato. Rammenta, a questo proposito, che la mancanza di tale garanzia da parte del *pool* bancario di collocamento non costituisce un problema quando i titoli siano emessi da soggetti capaci di esercitare una forte attrazione sugli investitori istituzionali e non; costituisce invece una difficoltà fatale ove il soggetto emittente non abbia tale qualità. MPS non l'aveva ormai da tanti anni, essendo già stato destinatario dei Tremonti bond e dei Monti bond.

Egli si chiede per quali ragioni, quando il consiglio di MPS chiese alla Vigilanza unica la proroga del termine a gennaio, questa non gli sia stata concessa. La Vigilanza unica, che pretende la ricapitalizzazione dei soggetti vigilati ove non riescano a conservare i requisiti patrimoniali nello scenario avverso in sede di *stress test*, può e deve essere criticata per come esercita il suo mandato. Lo stesso meccanismo degli *stress test* può essere censurato per gli effetti pro-ciclici che determina. Ma egli ritiene che non sia questa l'occasione per aprire un dibattito che avrebbe potuto essere fatto a suo tempo e che dovrà essere ripreso. Oggi sussiste un'emergenza da affrontare; in tale prospettiva, occorre anzitutto ricordare che, alla vigilia di Natale, non aveva senso chiedere proroghe non avendo in mano nulla di concreto, come nulla il consiglio di MPS aveva mai avuto prima. Di più, non aveva senso perché Banca MPS stava perdendo depositi in misura crescente. Il fenomeno, già visibile dalla relazione sui primi nove mesi dell'anno, si stava accentuando nell'ultimo trimestre, come ha ammesso l'amministratore delegato, Marco Morelli, nella recente audizione dinanzi alla Commissione finanze. E, aggiunge IL RELATORE, come sempre accade in questi casi, nei quali i rimedi proposti si rivelano non attuabili. Come è noto, l'emorragia dei depositi costituisce il pericolo più grande per una banca, poiché se la corsa agli sportelli per ritirare i propri risparmi supera a certa soglia, la banca chiude. Non c'è aumento di capitale che possa surrogare la caduta verticale della fiducia del risparmiatore. Non sfugge dunque quanto siano cruciali i primi 12 articoli del decreto-legge, che consentono allo Stato di fermare eventuali deflussi di raccolta sostenendo le nuove emissioni di obbligazioni della banca in difficoltà allo scopo di evitare crisi di liquidità.

Quando la Vigilanza unica ha negato a MPS una proroga che avrebbe alimentato un ulteriore, pericolosissimo deflusso della raccolta, ha esercitato bene la sua responsabilità. A suo parere, non aveva senso, allora, alzare scudi anti-europei su questo punto. Ma in tal modo la Vigilanza unica ha anche posto il Governo di fronte a un'alternativa: o lasciare MPS al suo destino, e cioè lasciarlo andare alla risoluzione secondo il meccanismo del *bail in*, oppure intervenire direttamente e ricapitalizzare la banca utilizzando il meccanismo del *burden sharing*.

La prima opzione è quella seguita nell'autunno del 2015 per Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara; la seconda opzione è quella prevista dal presente decreto. Inquadrando il dilemma nella storia recente, la prima opzione costituisce la versione aggiornata e ordinata della scelta che fece il Tesoro degli Stati Uniti d'America lasciando la parola al mercato sulla Lehman nel settembre del 2008, mentre la seconda opzione si inserisce nella linea dei salvataggi pubblici, nelle forme possibili nel 2016 in quella parte del mondo chiamata Europa. Entrambe le opzioni sono costose per il contribuente. La prima lo è di più, ancorché il contribuente non sia chiamato a pagare in prima battuta. I fallimenti bancari, infatti, hanno effetti disastrosi e sistemici sull'economia, che impongono di fatto al cittadino perdite superiori al prelievo diretto *una tantum*.

Sottolinea come il provvedimento in esame giunga quando il sistema bancario nel suo complesso sta aumentando la raccolta e riducendo il flusso delle nuove sofferenze. Ritiene che, se il sistema bancario fosse omogeneo, non ci sarebbe bisogno di un tale decreto. Ma il sistema bancario non è omogeneo: esistono aree di crisi, ormai note e in via di peggioramento. Dopo aver citato il caso MPS, sottolinea come non sia migliore, ma anzi peggiore, la situazione nelle quattro banche regionali, l'Etruria e le altre che vengono cedute a zero dopo un'ingente ricapitalizzazione, e nelle due ex popolari venete, tenute in vita dal Fondo Atlante ma ancora in drammatica difficoltà dovuta al deflusso della raccolta determinato dall'incertezza sul loro futuro. Queste altre aree di crisi, a suo modo di vedere, possono richiedere ulteriori interventi pubblici a valere sul Fondo che il Parlamento si accinge ad approvare. È vero che l'articolo 25 attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di richiedere alle banche vigilate contribuzioni aggiuntive al Fondo nazionale di risoluzione, che è già intervenuto nelle quattro banche

regionali. È possibile che queste nuove contribuzioni servano al rimborso del prestito di 1,6 miliardi concesso da Intesa San Paolo, Unicredit e Ubi al Fondo nazionale di risoluzione evitando così di escutere la garanzia prestata dalla Cassa depositi e prestiti su questo finanziamento. Si tratta di una possibilità, poiché l'articolo 25 - a suo giudizio saggiamente - non attribuisce finalità specifiche a queste contribuzioni aggiuntive, ma anche poiché - e su questo avrebbe desiderato una maggiore chiarezza - non sono giunte risposte univoche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia in occasione delle rispettive audizioni presso la Commissione finanze.

Sulla base dei fatti esposti, ritiene che le situazioni di crisi fossero leggibili già nella prima metà del 2016 e dà atto al Governo Gentiloni di aver colto l'urgenza delle crisi bancarie in tempi rapidi. A suo parere sarebbe stato meglio se la stessa capacità di analisi fosse stata dimostrata in precedenza. Il ministro Padoan, nelle audizioni, ha spiegato che prima di far intervenire lo Stato, il Governo deve accertare che le soluzioni di mercato non siano praticabili. Tuttavia, a parte il fatto che la situazione delle quattro banche regionali era nota, non arrivando offerte con prezzo positivo adeguato a rimborsare almeno in parte Intesa Sanpaolo, Unicredit e Ubi, l'operazione di mercato su MPS non è mai partita nei fatti. Dunque, a suo parere, si doveva e si poteva capire per tempo che il mercato non avrebbe salvato MPS. Sottolinea che in audizione, alla domanda se la banca fosse disponibile a dare evidenza al Parlamento e al mercato delle offerte di sottoscrizione, che, secondo la stampa, venivano da investitori istituzionali esteri, e della loro revoca (cita, in proposito, il Fondo Sovrano del Qatar), l'amministratore delegato non ha dato risposta. Si attende di avere maggiori informazioni allorquando le inchieste della magistratura avranno accertato se ci sia stata una manipolazione del mercato per suscitare un clima favorevole a un'operazione improbabile.

Torna poi sul ruolo dello Stato azionista. La somma di 20 miliardi che il provvedimento prevede può essere sufficiente, e addirittura eccedente, qualora il risanamento di MPS avvenga gestendo al meglio la cessione dei crediti in sofferenza. Diversamente, a suo giudizio, diventa difficile fare previsioni. Si chiede se valga ancora nel capitolo sofferenze il piano industriale di MPS, predisposto da JP Morgan e Mediobanca, approvato dal consiglio del 29 luglio e confermato da quello di fine novembre. In audizione non sono giunte risposte impegnative né dall'amministratore delegato né dal Ministro dell'economia. E tuttavia il punto è assai rilevante. Il vecchio piano prevedeva la cessione delle sofferenze come atto propedeutico, anzi come preconditione dell'aumento di capitale. A comprare sarebbe stato un veicolo finanziario che avrebbe ricavato la somma necessaria emettendo obbligazioni. Poiché buona parte di queste obbligazioni avrebbe dovuto ottenere la garanzia dello Stato per poter essere emesse a tassi convenienti per l'emittente, serviva un *rating*. Dunque ci voleva tempo. Per poter pagare subito, il veicolo avrebbe dovuto richiedere un prestito ponte alle banche, JP Morgan in testa, che si sarebbero a loro volta garantite con l'intero pacchetto di sofferenze valutate per l'occasione al 17-18 per cento del valore facciale, esattamente com'era avvenuto con le quattro banche regionali. MPS, insomma, avrebbe dovuto vendere a terzi le sue sofferenze nel momento in cui il suo potere contrattuale era minimo. La soluzione non è stata accolta, ma nemmeno scartata, visto che in sede di audizione si è parlato di diverse opzioni sul tavolo.

Sottolinea che lo schema citato non è obbligatorio e ne evidenzia un altro: Unicredit, per esempio, cederà le sofferenze a un veicolo, partecipato dalla banca al 49 per cento, e lo farà dopo la ricapitalizzazione, cioè in condizioni migliori del periodo pre-ricapitalizzazione. Il costo di cessione delle sofferenze alla pur disastrosa Popolare di Vicenza è inferiore a quello previsto da JP Morgan e Mediobanca per MPS. Sarebbe saggio, a suo giudizio, se l'azionista Stato italiano seguisse l'esempio del francese Mustier, alzando il valore *benchmark* delle sofferenze fissato su percentuali così penalizzanti con la risoluzione di Etruria e delle altre tre piccole banche regionali. Comprende che una simile svolta potrebbe mettere in imbarazzo chi al Ministero dell'economia aveva avallato certe scelte, ma ritiene che l'interesse del Paese venga prima dell'impossibile difesa di coerenze personali che la storia appena consumata ha smentito.

Il decreto-legge corrisponde alle necessità dell'ora, ma il risultato concreto dipenderà molto dalla sua esecuzione. E questa potrà essere tanto più rigorosa quanto più si saranno ricavate le giuste lezioni

dalla storia.

In conclusione, ribadisce che il provvedimento in esame ricostituisce la figura dello Stato azionista in una grande impresa, il che, a suo parere, rappresenta una svolta rilevante, dai contorni non del tutto definiti, soprattutto in termini temporali. In proposito occorre a suo giudizio riflettere su quale ruolo intenda svolgere lo Stato azionista e con quali modalità.

Si apre il dibattito.

Il senatore [GIROTTTO](#) (*M5S*) informa che in Assemblea il suo Gruppo presenterà una pregiudiziale di costituzionalità sul provvedimento in esame, in quanto in contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela del risparmio e di tutela giurisdizionale (rispettivamente articoli 3, 47 e 24 della Costituzione). Inoltre, evidenzia che alcune sue norme sarebbero in contrasto o in deroga con quanto attualmente previsto dal codice civile e dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 180 del 2015. Quanto alla legislazione europea, cita il contenuto della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e riserva l'intervento pubblico alle sole banche solventi.

Passando al contenuto del provvedimento, evidenzia la mancanza di elementi volti a modificare la struttura del sistema bancario e i suoi difetti insiti, come nel caso del fenomeno delle "porte girevoli". Quanto alle responsabilità dei grandi dirigenti bancari cita uno studio del 2013 della Fiba Cisl, dal quale si evince che la maggioranza delle sofferenze è dovuta all'attività di un centinaio di altissimi dirigenti e membri dei consigli di amministrazione.

Critica poi la decisione di non escutere i grandi debitori (579, per 25 miliardi di crediti in sofferenza) e chiede come mai lo Stato, che definisce garante delle banche, non possa svolgere il ruolo di recupero crediti.

Infine, segnala che la Commissione europea ha dato il suo benestare alla possibilità per due banche italiane (Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca) di beneficiare di garanzie pubbliche al momento dell'emissione di obbligazioni, essendo il piano di salvataggio in linea con la normativa sugli aiuti di Stato. Invita dunque a tenere in considerazione anche questa possibilità.

La senatrice [FISSORE](#) (*PD*) chiede al collega Girotto se conosce la situazione specifica (debiti chirografari o coperti da fideiussione) dei 579 grandi debitori e quale sia la proposta del suo Gruppo politico in alternativa a quella prevista dal Governo con il provvedimento in esame.

In replica alla prima domanda della senatrice Fissore, il senatore [GIROTTTO](#) (*M5S*) informa che solo le banche creditrici possiedono tali informazioni, ora tuttavia richieste da larga parte dell'opinione pubblica, almeno quanto ai loro nomi. Sempre con riferimento allo studio citato in precedenza, ricorda inoltre che, a fronte dei 350 miliardi di crediti deteriorati, vi sarebbero a garanzia circa mille miliardi, per cui il margine di manovra sembrerebbe assolutamente disponibile.

Ritiene tuttavia che il punto sia un altro, ossia se si intenda o meno recuperare 25 miliardi di crediti in sofferenza a carico di un pugno di soggetti e valutare la possibilità che lo Stato, che si è posto come garante delle banche in difficoltà, agisca al posto di queste ultime, in una sorta di surrogata del credito, così come previsto dal codice civile.

Quanto alla seconda domanda, segnala che dinanzi alla Commissione finanze, che esamina il provvedimento in sede referente, i senatori del Gruppo M5S stanno avanzando, non solo critiche, ma anche, con una serie di emendamenti, le soluzioni alternative ritenute più adatte.

Ha quindi la parola il senatore [GALIMBERTI](#) (*FI-PdL XVII*), il quale giudica la relazione svolta dal presidente Mucchetti assolutamente condivisibile sia sotto il profilo tecnico che politico: considera di

grande interesse la sollecitazione a riflettere sul nuovo ruolo dello Stato azionista, con particolare riferimento all'opportunità che lo Stato assuma tale ruolo e alle modalità del suo esercizio. L'eventuale *default* del MPS avrebbe avuto conseguenze disastrose: l'intervento volto a scongiurare tale rischio è quindi, a suo giudizio, dovuto e avrebbe richiesto probabilmente minori risorse ove fosse stato realizzato prima. Sottolinea l'esigenza che in questa vicenda lo Stato garantisca la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e che il perseguimento della salvaguardia del sistema bancario e, con essa, del sistema economico, non sia disgiunto dalla individuazione delle responsabilità: è infatti necessario che sia fatta chiarezza sulle circostanze che hanno condotto allo stato di *default* della banca, che a suo giudizio non possono essere ricondotte solo ad azioni improvvise del *management*, ma anche a forzature imposte dall'istituto stesso. L'operazione di trasparenza che dovrà essere svolta costituirà peraltro, a suo giudizio, un elemento cruciale per il recupero di credibilità della banca.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022 ([n. 372](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato che, come convenuto nella seduta di ieri, potrà essere messo in votazione la prossima settimana.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI conferma la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione fino al 2 febbraio.

Il senatore [GALIMBERTI](#) (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione su alcune problematiche concernenti il provvedimento in titolo, oggetto di un documento di Confturismo che illustra sinteticamente.

La senatrice [FISSORE](#) (*PD*) interviene brevemente per segnalare il disegno di legge n. 2616 sull'enoturismo, all'esame della Commissione agricoltura, chiedendo se i contenuti di quella proposta si inseriscano nel Piano strategico nazionale del turismo all'ordine del giorno ovvero se si tratti di un'iniziativa autonoma imperniata su temi di carattere prevalentemente agricolo.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) risponde all'intervento della senatrice Fissore, dichiarandosi comunque disponibile a specificare ulteriormente le osservazioni formulate nella sua proposta di parere.

Interviene quindi incidentalmente il sottosegretario Dorina BIANCHI per sottolineare come il Piano strategico nazionale offra una cornice unitaria a una materia, quella del turismo, che interseca molteplici settori e livelli di governo; nell'ambito di questa cornice unitaria e generale sarà definito con cadenza annuale un piano attuativo nel quale saranno individuate azioni specifiche dotate di apposite risorse.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1110\)](#) Paola PELINO ed altri. - *Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*

[\(1410\)](#) BOCCHINO ed altri. - *Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space*

[\(1544\)](#) TOMASELLI ed altri. - *Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI comunica che non sono stati presentati ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato per le iniziative in titolo presentato dai Relatori e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri; rammenta inoltre che, come convenuto, tutti gli emendamenti già presentati al precedente testo unificato sono considerati riferiti al nuovo testo, in quanto compatibili.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE RICADUTE PER LE IMPRESE E IL SISTEMA PRODUTTIVO DEGLI EVENTI SISMICI E DELLE CALAMITÀ ATMOSFERICHE NEL CENTRO ITALIA

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD), raccogliendo le sollecitazioni e le indicazioni di numerosi senatori, a partire da quelle che la senatrice Fabbri ha svolto nella seduta di ieri e che i senatori Di Biagio e Luigi Marino avevano fatto pervenire alla Presidenza, propone di richiedere il deferimento di un affare assegnato sulle ricadute per le imprese e il sistema produttivo, ivi compreso il settore del turismo, degli eventi sismici e delle calamità atmosferiche verificatisi nel Centro Italia. Propone inoltre che la Commissione svolga, ove l'affare sia assegnato, un breve ciclo di audizioni informali.

Interviene la senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII), che dichiara di aderire pienamente a tale iniziativa.

La senatrice [FISSORE](#) (PD), con riferimento alla proposta del senatore Tomaselli, invita la Commissione a considerare la possibilità di estendere l'oggetto dell'affare assegnato anche alla vicenda legata all'alluvione che ha colpito le Regioni Piemonte e Liguria nel novembre scorso e ai gravi danni che ha provocato al tessuto produttivo locale.

La senatrice [FUCKSIA](#) (Misto) informa i senatori che si appresta a presentare una proposta di legge volta a istituire una zona franca urbana per i territori colpiti dai recenti eventi sismici e climatici.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) prende nuovamente la parola per osservare come l'integrazione richiesta dalla senatrice Fissore, pur condivisibile, non consentirebbe comunque di esaurire la trattazione di vicende legate a calamità atmosferiche, che si sono verificate anche in altri territori, come ad esempio la Sicilia. Riterrebbe quindi preferibile limitare l'oggetto dell'affare alle conseguenze derivanti dagli eventi sismici e dalle calamità atmosferiche verificatisi nelle Regioni del Centro Italia senza che ciò precluda la possibilità di attivare un parallelo percorso che riguardi altri territori.

Segue un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), che segnala i gravi problemi alla viabilità verificatisi in Piemonte a seguito dei recenti eventi climatici, e la senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) che, aderendo a quanto dichiarato dal senatore Tomaselli, invita la senatrice Fissore a valutare l'opportunità di promuovere analoga e separata iniziativa sulle questioni da lei segnalate

Il presidente [MUCCHETTI](#), all'esito del dibattito, propone di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sulle ricadute per le imprese e il sistema produttivo, ivi compreso il settore del turismo, degli eventi sismici e delle calamità atmosferiche verificatisi nel Centro Italia, prevedendo altresì di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Concorda la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DOMANI

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani

mattina alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 372

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato lo schema del Schema del piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo
2017-2022,

premessi che:

gli Stati Generali del Turismo Sostenibile (Pietrarsa, ottobre 2015) e gli Stati Generali del Turismo
(Pietrarsa, aprile 2016) hanno espresso un'elaborazione partecipativa del Piano che va salvaguardata,
anche per i successivi sviluppi programmatici e per la concreta attuazione degli interventi in esso
previsti;

vanno salutate con favore le iniziative collegate a Matera 2019, per valorizzare l'offerta turistico-
culturale delle 18 Città della Cultura, così come il completamento delle graduatorie delle imprese
turistiche beneficiarie del *Tax Credit* per la ristrutturazione e digitalizzazione per il 2016;

lo scopo di integrare i grandi poli italiani del turismo con le aree limitrofe è correttamente enunciato,
nel Piano, come la migliore modalità per un loro ruolo trainante verso i territori interstiziali. Esaltare le
grandi città d'arte come «porte di accesso» ad altri territori emergenti, dalla capacità attrattiva ancora
non espressa, significa infatti guardare - come luoghi di produzione di cultura contemporanea e
potenziali incubatori di nuova imprenditorialità e occupazione diffusa - anche ad aree protette e
paesaggi, aree rurali ed interne, in cui l'esperienza turistica si connette con altri comparti come
l'enogastronomia, l'artigianato di eccellenza ed i saperi locali;

anche all'azione preventiva di tutela ed all'azione di recupero di queste situazioni di decadenza, devono
tendere le linee di intervento individuate dal Piano: non si tratta solo di compiere una mappatura
permanente delle destinazioni turistiche regionali e dei relativi prodotti, ma anche di valorizzare
paesaggi degradati dall'edilizia spontanea, riqualificando le cubature che registrino una preesistenza
storica o una vocazione turistica e, più in generale, le strutture di accoglienza per renderle adeguate
agli standard alberghieri più moderni;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

il sostegno alla qualificazione dell'offerta turistica non si può ottenere solo in un'ottica settoriale, ma
deve coinvolgere tutti gli ambiti dell'azione pubblica: lo strumento fiscale o parafiscale, correttamente
utilizzato dai comuni secondo orientamenti virtuosi enunciati a livello centrale, può consentire di
valorizzare in modo integrato le destinazioni turistiche emergenti. Il sostegno alle imprese del turismo
- e la riduzione della pressione fiscale e contributiva per l'aumento della competitività dell'offerta - è
parte essenziale dello sforzo, ma non può assolutamente esaurirlo: tutto il contesto ambientale e
paesaggistico va considerato dalle misure proposte in ottica di sostenibilità, di riqualificazione e di
stimolo al miglioramento edilizio di qualità. Né si può limitare l'attenzione al patrimonio pubblico,
come avviene nella pur necessaria considerazione delle Case Cantoniere di proprietà di ANAS S.p.A.

ricadenti in circuiti di promozione turistica di qualità. Le realtà di archeologia industriale non sono meno meritevoli di attenzione e di indirizzo da parte dei poteri pubblici che guardano al miglior modo per accrescere l'offerta turistica del nostro Paese sotto forma di percorsi da proporre ad un turismo di qualità: un museo di locomotive antiche, una stazione ferroviaria dismessa, un faro sulla foce di un fiume sono tutti beni suscettibili di valorizzazione, se solo gli enti locali dosano gli strumenti autoritativi e quelli incentivanti, allo scopo di conseguire una migliore presentabilità del manufatto e del suo contesto paesaggistico. Gli stessi distretti industriali in funzione possono offrire opportunità di fruizione turistica, soprattutto quando esprimono una produzione di beni di pregio (la moda, l'enogastronomia, ecc.);

per attivare un'offerta complementare, integrata e ampliata rispetto alle grandi destinazioni, una particolare attenzione si sollecita verso l'enoturismo, nella cui gestione si dovrebbe coinvolgere il MiBACT. Nel rispetto delle competenze regionali nella definizione delle "strade del vino", occorre inserire nei circuiti turistici anche i vigneti storici ed eroici (di cui all'articolo 7 della recentissima legge n. 238/2016); del resto, i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato", riconosciuti da due anni come sito Unesco, rappresentano un caso emblematico che vede un'efficace collaborazione tra istituzioni pubbliche (Comune e Regione), imprenditori privati (produttori di vino) e soggetti coinvolti nella ricezione e promozione del turismo slow (albergatori, B&B, ristoranti);

aver posto mente alla progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche è iniziativa che non deve restare isolata o limitata geograficamente; vanno ad essa affiancati piani di fruizione dei percorsi fluviali (il Po ha parti navigabili che porterebbero effetti positivi sia in termini economici che turistici), dei "rami secchi" ferroviari (come le stazioni in stile *Liberty* della Val di Lanzo) o dei tracciati storico-religiosi (rimarchevole il caso della via Francigena, a partire dalla Val di Susa), sia per la tutela ambientale dei paesaggi sia per la riscoperta di un turismo di camminanti, al quale occorre dare sostegno alberghiero ed una migliore offerta culturale;

anche quando la definizione di misure di sostegno è specificamente rivolta alle imprese del turismo - per l'aumento della competitività dell'offerta, gli investimenti produttivi, la sostenibilità e la destagionalizzazione, con incentivi alle reti di imprese - lo sviluppo della cooperazione pubblico-privata deve rivolgersi non solo al miglioramento della gamma di prodotti turistici, ma anche alla ristrutturazione delle strutture ricettive. Gli operatori devono essere parte dello sforzo per rendere più appetibile il contesto paesistico, in cui nasce e prospera l'offerta al turista: il settore pubblico mette opportunamente a disposizione il potenziamento delle infrastrutture digitali per la commercializzazione dell'offerta (l'accesso unico al wi-fi, in prospettiva, va però reso libero ben oltre i siti per il momento indicati come punto d'ingresso turistico, nel protocollo tra MiBACT e MiSE); ma al privato deve chiedersi di innalzare il livello della sua offerta, ad esempio valendosi più efficacemente del sistema di incentivi per la digitalizzazione delle imprese del turismo. La differenziazione degli strumenti digitali va operata in coerenza con i singoli mercati, anche allo scopo di evitare l'inefficacia sperimentata in passato per iniziative troppo generaliste e poco mirate ad ampliare l'informazione e la disponibilità di dati sul turismo in Italia;

Il rafforzamento del *brand* Italia - attraverso la promozione del patrimonio culturale immateriale - attinge all'immenso giacimento culturale nazionale: l'opportuna iniziativa indetta per il 2017 come «Anno dei Borghi d'Italia» richiede azioni qualificanti (che non si limitino al Forum Nazionale sui Borghi, alla redazione di un Atlante dei Borghi d'Italia ed al riconoscimento annuale della qualifica di «Borgo smart»); occorre un indirizzo nazionale che arrivi alle singole realtà territoriali in modo puntiforme, richiedendo ad alcuni operatori di indirizzarsi verso un ruolo di "mediatore culturale" mediante apposite iniziative di formazione da tenere in pieno concerto con gli enti locali interessati; tra i cd. indicatori sentinella (che alimenteranno il sistema informativo per il monitoraggio del posizionamento competitivo dell'Italia rispetto ai concorrenti internazionali) va inclusa la capacità di intercettare i fabbisogni specifici dei cittadini di origine italiana sparsi nel mondo; per la valorizzazione di questo mercato del "turismo del ritorno", il Governo indica che sono già in via di considerazione iniziative congiunte con l'Argentina, che andrebbero generalizzate verso tutti i bacini

dell'immigrazione storica italiana.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1629
XVII Legislatura

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
Titolo breve: *Orari esercizi commerciali*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 115 \(pom.\)](#)

8 settembre 2015

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**

Esito: parte
Contrario **parte**
**Non ostativo su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 453 \(pom.\)](#)

16 settembre 2015

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**
Richiesta relazione
tecnica

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 172 \(pom.\)](#)

21 luglio 2015

Nota: Integrazione
ordine del giorno

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

[N. 173 \(pom.\)](#)

22 luglio 2015

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**

[N. 174 \(ant.\)](#)

28 luglio 2015

Esito: Favorevole
con
raccomandazioni

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 136 \(pom.\)](#)

29 luglio 2015

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**

[N. 139 \(pom.\)](#)

9 settembre 2015

Esito: parte Non
ostativo **parte
Contrario su
emendamenti**

Commissione parlamentare questioni regionali

17 settembre 2015

(ant.)

Esito: Favorevole
con condizioni

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2015
115ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1556-A) Giuseppina MATURANI ed altri. - Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PALERMO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto dicompetenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1945) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1986) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2029) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2030) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2031) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1881) *FILIPPI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati*

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti 1.100 e 7.100 relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1629) *Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Passa quindi all'illustrazione degli emendamenti. Quanto all'emendamento 1.2, propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste attribuiscono alle Regioni, peraltro impropriamente vincolandone la potestà regolatoria, la competenza su una materia che, riguardando in via prioritaria la "tutela della concorrenza", è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1769) *AMATI ed altri. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché integrazioni alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori*

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti. Quanto all'emendamento 1.0.1, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, al comma 2, la norma sia riformulata nel senso di prevedere che la perdita del diritto al percepimento delle quote integrative alla rendita consegua non alla presentazione della domanda, ma al suo accoglimento, in quanto, in caso contrario, anche il mancato accoglimento della domanda potrebbe irragionevolmente determinare la perdita del relativo diritto.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1676) *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il*

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 16/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015
453ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1559-A) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce del recepimento delle modifiche indicate nel parere reso alla Commissione di merito e dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, è posta ai voti una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

(1917-A) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri 4.1, 9.1 e 10.0.1. Segnala, poi, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.8, 13.0.1, 13.0.2, 15.0.1 e 17.1. Occorre valutare le proposte 1.1, 1.2, 1.200, 1.3, 2.1, 2.9, 2.11, 2.13, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 17.2, 18.4, 19.203, 19.250, 19.251, 19.252, 19.204, 19.253, 19.254 e 19.205. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In relazione agli emendamenti presentati dal Governo, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica. Fa presente, inoltre, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una relazione tecnica positivamente verificata sul testo del provvedimento e sulle proposte emendative 3.700, 13.700, 15.0.700, 18.700, 20.700 e 20.750.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) invita la Commissione a prendere attentamente conoscenza dei contenuti delle relazioni tecniche depositate e a non procedere, dunque, alla votazione di un parere con eccessiva celerità.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) dichiara di condividere il richiamo effettuato dalla senatrice Comaroli.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) assicura che prenderà approfonditamente visione delle analisi finanziarie svolte dal Governo e che formulerà una proposta di parere da sottoporre al voto nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2017) Deputato Luisella ALBANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che stante il carattere ordinamentale delle modifiche proposte, non vi sono osservazioni

da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con il parere del relatore.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), pur prendendo atto della apparente assenza di conseguenze per la finanza pubblica, ritiene opportuno in ogni caso acquisire la relazione tecnica aggiornata da parte del Governo, sia in ossequio alla legge di contabilità, sia in relazione alla intrinseca complessità degli interventi in materia occupazionale e stipendiale.

La rappresentante del GOVERNO assicura che non vi sono difficoltà nel produrre una relazione tecnica in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1769) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente [SANGALLI](#) (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la proposta normativa attribuisce una vasta serie di diritti individuali a carico della finanza pubblica, che risulta imprescindibile l'acquisizione di una relazione tecnica positivamente verificata, anche al fine di valutare l'adeguatezza della copertura finanziaria disposta dall'articolo 6.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della richiesta e assicura che sarà predisposta idonea relazione in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in

titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato da relazione tecnica, che occorre chiedere conferma al Governo dell'assenza di oneri per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio, soprattutto in relazione ai possibili effetti di carattere amministrativo sulle strutture ministeriali conseguenti alla promozione. Sottolinea in ogni caso che l'emendamento 1.1 del relatore, corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla ragioneria generale, ricalca sostanzialmente il testo originario. Occorre valutare pertanto la possibilità di condizionare la Commissione di merito all'accoglimento del testo del relatore, intermante sostitutivo del testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, corredati anch'essi da relazione tecnica, comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1 mentre non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una relazione tecnica debitamente verificata sugli emendamenti richiamati dal Relatore.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto del deposito della documentazione segnalata e si riserva di formulare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la valutazione del relatore e conferma l'onerosità delle proposte 56.0.11, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.1 e 57.0.1. Considera, invece, privo di conseguenze finanziarie l'emendamento 56.0.8.

Il presidente [SANGALLI](#) invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sulle proposte emendative il cui esame era rimasto sospeso.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti 13.0.1, 25.0.1 e 25.0.1 (testo 2), che considera onerosi. Esclude, invece, l'insorgenza di nuovi oneri in relazione alle proposte 3.1 e 40.100 (testo 2). Invita, da ultimo, a mantenere brevemente sospesi i pareri riguardanti gli emendamenti 40.0.400, con i relativi subemendamenti, nonché gli emendamenti 25.13 e 25.14.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e dispone l'accantonamento ulteriore delle proposte testé indicate.

Il relatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.0.100 (testo 3), già reso sulle precedenti formulazioni. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.200 (testo 2) (sulla cui formulazione originaria la Commissione ha già reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Quanto ai subemendamenti, occorre valutare in relazione al testo la proposta 3.0.200 (testo 2)/4, mentre appare onerosa la proposta 3.0.200 (testo 2)/5. Risulta, inoltre, oneroso l'emendamento 22.0.1 (testo 3) (sul cui testo 1 e testo 2 la Commissione ha già reso un parere ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), nonché il relativo subemendamento 22.0.1 (testo 3)/4, mentre occorre valutare in relazione all'emendamento, la proposta 22.0.1 (testo 3)/3. Appare, infine, oneroso l'emendamento 25.0.1 (testo 2) (sulla cui formulazione originaria è già stato reso un parere ostativo). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che poco prima dell'inizio della seduta sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 40.200 (testo 2) e 33.3 (testo 3) il cui esame resta accantonato per la relativa istruttoria.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si dichiara concorde con tutte le valutazioni di onerosità espresse dal relatore. Quanto al subemendamento 3.0.200 (testo 2)/4, del quale si chiedeva la valutazione, considera lo stesso ininfluenza dal punto di vista finanziario. Al contrario, il subemendamento 22.0.1 (testo 3)/3 appare oneroso.

Il relatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*), alla luce del dibattito emerso, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 56.0.11, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.1, 57.0.1, 3.10 (testo 2), 3.0.100 (testo 3), 3.0.200 (testo 2), 3.0.200 (testo 2)/5, 22.0.1 (testo 3), 22.0.1 (testo 3)/3, 22.0.1 (testo 3)/4 e 25.0.1 (testo 2), 13.0.1, 25.0.1 e 25.0.1 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 25.13, 25.14, 40.0.400 e relativi subemendamenti, 40.200 (testo 2) e 33.3 (testo 3), sulle quali il parere rimane sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **LAI** (*PD*), in sostituzione della relatrice Zanoni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito alla costituzione, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 4), di organismi regionali e nazionali di controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, sarebbe opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito

alle risorse necessarie al funzionamento degli organismi medesimi, considerato che, in base alla stessa disposizione, i relativi costi non potranno essere posti a carico delle risorse impiegate per il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato. L'assicurazione fornita dalla relazione tecnica aggiornata che l'intervento previsto dall'articolo 5 possa essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non appare congrua con le prevedibili esigenze operative degli organismi citati. Con riferimento all'articolo 6, il quale contiene la delega al Governo a ridefinire la disciplina dell'impresa sociale, occorre acquisire elementi ulteriori in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'ambito soggettivo della disciplina stessa in relazione alle misure agevolative e di sostegno economico previste dall'articolo 9. Le precisazioni contenute in proposito nella relazione tecnica aggiornata non appaiono sufficienti a chiarire la portata di tali effetti sulla finanza pubblica, rendendosene pertanto necessaria un'integrazione. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, preso atto dei chiarimenti richiesti, assicura che nelle prossime sedute saranno forniti gli opportuni riscontri.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1881) FILIPPI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, posto che il funzionamento della Commissione è posto a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare. Non vi sono altresì osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, considerato che il provvedimento prevede costi esclusivamente a carico del bilancio interno degli organi parlamentari, dichiara di non avere osservazioni ostantive.

Il RELATORE propone, quindi, l'espressione di un parere non ostantivo sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

Le senatrici **COMAROLI** (LN-Aut) e **BULGARELLI** (M5S) svolgono dichiarazioni di voto, rispettivamente contrario e di astensione, sul provvedimento, sottolineando l'inutile aggravio di costi e la sovrapposizione di competenze determinati dall'istituzione di questa ulteriore commissione parlamentare.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore viene approvata.

(1629) Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore **ERAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento si è provveduto a specificare che gli osservatori regionali sugli accordi territoriali, di cui all'articolo 2, comma 7, possono essere istituiti solo con le risorse date e senza compensi di alcun tipo. Si è, inoltre, circoscritto l'onere corrispondente all'istituendo Fondo per il sostegno delle microimprese di cui all'articolo 4, comma 2. Tuttavia, a tale ultimo proposito, occorre aggiornare la norma di copertura finanziaria (articolo 4, comma 6). Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 4.4, 4.6 e 4.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della richiesta di relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti, assicurando che si provvederà per le prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3. 11[^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 172 (pom.) del 21/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
172ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [SACCONI](#) comunica che gli schemi di decreto legislativo nn. 176, 177e 179 sono ancora assegnati con riserva, in assenza dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, la quale dovrebbe riunirsi a tale scopo giovedì 23 luglio alle ore 14,30. In considerazione della stretta connessione esistente tra essi e l'Atto del Governo n. 178, propone comunque di rinviare alla settimana prossima la conclusione dell'esame su tutti e quattro gli schemi.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (n. 176)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, lettere g), z) e aa), 5, 6, 7, 9, lettere e) e l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Il senatore [ANGIONI](#) (PD) condivide la normativa dello schema di decreto legislativo in materia di inserimento lavorativo. Ritiene tuttavia necessario inserirvi forme di agevolazione anche per quelle persone, soprattutto giovani, che, pur non presentando specifiche disabilità fisiche o psichiche, si trovino in condizioni di disagio sociale, magari perché al raggiungimento della maggiore età hanno lasciato la casa famiglia di cui sono stati ospiti. Al riguardo potrebbero essere utili forme di tirocinio formativo o altre modalità finalizzate ad agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.

A giudizio della senatrice [PAGLINI](#) (M5S) lo schema di decreto legislativo, in ossequio agli indirizzi dettati dalla BCE e le altre Istituzioni europee, e in linea con quanto già avvenuto con la legge Fornero, opera nel senso della disgregazione dei diritti e delle tutele dei lavoratori disabili. In particolare, si aumenta la discrezionalità del datore di lavoro attraverso la chiamata nominativa, che rafforza il meccanismo clientelare e favorisce l'emarginazione dei disabili meno produttivi, in violazione dei principi posti dagli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione. La normativa andrebbe dunque radicalmente rivista, per assicurare anche ai disabili più gravi di poter concorrere, secondo le proprie possibilità, al progresso materiale o spirituale della società, come la Costituzione prevede. Giudica, inoltre, aberrante la nuova normativa posta dall'articolo 23 sul controllo a distanza dei lavoratori, che ne lede la *privacy* e la dignità, e va oltre i limiti posti dai principi di delega.

Il senatore [ICCHINO](#) (PD) interviene brevemente in riferimento all'intervento della senatrice Paglini, rievocando il dibattito svoltosi negli anni '70 e '80 sull'inefficienza del sistema di avviamento al collocamento su richiesta numerica, che ha portato al suo definitivo abbandono, per le persone non disabili, nel 1991. A maggior ragione tali considerazioni valgono per i lavoratori disabili. Per essi il decreto si muove seguendo il modello da tempo adottato in Svezia, che si ispira alla "neutralizzazione dell'*handicap*", secondo il quale il disabile deve essere messo in condizione di essere produttivo, agendo sulle condizioni di lavoro e sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Non si tratta, dunque, di creare per il disabile un ruolo in cui venga accudito e protetto, bensì un luogo in cui le sue capacità risultino massimamente valorizzate.

Condivide tale impostazione il presidente [SACCONI](#), sottolineando la necessità di individuare forme nuove che consentano di rendere effettivo il diritto al lavoro dei disabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale ([n. 178](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7, lettera l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Il senatore [ANGIONI](#) (PD) condivide lo scopo di razionalizzazione e semplificazione dell'attività di vigilanza in materia di lavoro a cui tende lo schema di decreto legislativo. Sottolinea in particolare che, nell'evitare la sovrapposizione delle attività ispettive, il decreto non toglie nulla alle stesse, ma anzi consente di estenderne gli interventi con maggiore omogeneità su un numero maggiore di aziende. Analogamente, sarebbe necessario prevedere una *task force* specifica per la vigilanza anche sulle cooperative non associate.

Inoltre, riguardo all'intera disciplina delle ispezioni, oggi attribuite per la quasi totalità alle ASL, il decreto potrebbe prevedere una tempistica di graduale armonizzazione di settori molto diversi tra loro. A tale riguardo, egli propone di rafforzare il compito di coordinamento dell'Ispettorato, previsto dall'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, per superare l'attuale sistema, imperniato sulla quasi esclusiva competenza delle ASL.

Con riferimento agli organi dell'Ispettorato, osserva poi che il direttore andrebbe scelto tra soggetti già appartenenti alla pubblica amministrazione, considerato che lo schema non deve prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ([n. 179](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

La senatrice [PAGLINI](#) (M5S) si sofferma in particolare sul fondo di integrazione salariale, ritenendo che rientri tra le forme precarie e discrezionali di ammortizzazione sociale, ed esprime forti critiche sui criteri di onorabilità delle persone chiamate alla sua gestione, criteri che allo stato consentirebbero lo svolgimento di tali funzioni anche a persone condannate con sentenza definitiva e che abbiano svolto un percorso di riabilitazione. Propone, pertanto, di abrogare, alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 38, le parole "salvi gli effetti della riabilitazione".

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE
DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente [SACCONI](#) avverte che la seduta della Commissione convocata per domani alle ore 8,30, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta già convocata per le ore 15, di cui propone di integrare l'ordine del giorno con l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge sulla riforma costituzionale (Atto Senato n. 1429-B) e sugli orari degli esercizi commerciali (Atto Senato 1629).

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.3.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 173 (pom.) del 22/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2015
173ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1629\)](#) **Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo l'esame, il relatore [PAGANO](#) (AP (NCD-UDC)) nota che il provvedimento interviene su quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*) del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall' articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha reso permanente la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, superandone la sperimentality ed estendendone all'intero territorio nazionale l'applicazione, prima limitata alle località turistiche e d'arte. Si intende così reintrodurre alcune limitazioni alla liberalizzazione ? prevista dalla disciplina vigente ? degli orari degli esercizi commerciali.

Le parti del provvedimento più direttamente riferibili alla competenza della Commissione sono

contenute nell'articolo 2, il cui comma 1 consente a ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, di predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali. In particolare, il comma 3 dell'articolo prevede che, per la predisposizione degli accordi territoriali, i comuni consultino le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Assume rilievo, in correlazione al citato comma 3, anche il comma 6 dello stesso articolo, che disciplina la consultazione delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti da parte delle regioni, cui spetta definire criteri e parametri per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati, nonché criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

In base al comma 7, per verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del medesimo articolo 2, nonché dall'articolo 1, ciascuna regione può istituire un osservatorio con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori.

L'articolo 4, infine, dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il sostegno delle micro-imprese del commercio al dettaglio, destinato al finanziamento di contributi per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di nuovi strumenti e sistemi di sicurezza innovativi, per l'acquisizione di servizi, per l'accrescimento dell'efficienza energetica, nonché di contributi per il pagamento dei canoni di locazione.

Conclusivamente, il relatore si riserva la formulazione della propria proposta di parere al termine del dibattito.

Il presidente [SACCONI](#) ringrazia il relatore per sua illustrazione e dichiara aperto il dibattito.

A giudizio del senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) la liberalizzazione prevista nel disegno di legge rischia di porre problemi in particolare a carico delle piccole aziende e delle imprese familiari. Invita pertanto a condurre sul punto una accurata riflessione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [SPILABOTTE](#) (*PD*) rileva preliminarmente che il disegno di legge, già approvato in prima lettura dal Senato, nel corso dell'*iter* alla Camera dei deputati è stato oggetto di modifiche, che costituiscono l'oggetto dell'esame. Per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione, nota

anzitutto che la soppressione del CNEL è stata confermata. Con riferimento alla considerazione della materia del lavoro all'interno della struttura avente ad oggetto la distribuzione delle competenze statali e regionali, dall'esame della Camera sono invece risultate rilevanti modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato, che aveva inquadrato la materia "tutela e sicurezza del lavoro" nell'ambito della competenza statale esclusiva, per il profilo riguardante le disposizioni generali e comuni, innovando rispetto alla vigente Costituzione, il cui articolo 117 assegna la materia alla competenza legislativa concorrente. La Camera dei deputati, con il testo in esame ed in particolare con l'articolo 31, è intervenuta su tale aspetto, configurando, alla lettera o), la "tutela e sicurezza del lavoro" come competenza legislativa statale piena, anziché circoscritta alle disposizioni generali e comuni. Le innovazioni contenute nel nuovo articolo 117 della Costituzione risultanti dall'*iter* presso la Camera sono volte ad ampliare la competenza esclusiva statale su aspetti fondamentali della materia. La citata lettera o) del testo infatti ora include tra le materie assegnate alla competenza esclusiva statale anche le "politiche attive del lavoro", nonché le "disposizioni generali e comuni sulla istruzione e formazione professionale" (correlativamente, istruzione e formazione professionale sono espunte dall'enumerazione delle materie di competenza regionale esclusiva, prevista nella prima lettura del Senato). Inoltre, alla lettera m) sono state inserite tra le materie riferite alla competenza esclusiva statale le "disposizioni generali e comuni per le politiche sociali", a confermare un impianto modificatorio da parte della Camera complessivamente volto ad ampliare il raggio della competenza legislativa statale in materia di lavoro. Peraltro, è stato modificato in parte anche l'articolo 116 della Costituzione, oggetto dell'articolo 30 del testo, che consente di attribuire alle Regioni (diverse da quelle ad autonomia speciale) ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti parte delle materie di competenza legislativa statale. Le materie - dunque, solo statali - che possono essere oggetto della competenza speciale ed allargata di una o più Regioni a statuto ordinario, sulla base di determinati presupposti e condizioni, sono indicate dall'articolo 116 stesso, nel cui ambito l'altro ramo del Parlamento ha inserito, richiamando la citata lettera o) dell'articolo 117, le politiche attive del lavoro e l'istruzione e formazione professionale. Tali due articoli sono pertanto da leggere in correlazione tra loro, per cui siffatte materie sono dal testo attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale e, a fronte di ciò, è posta la loro demandabilità (in forme e misure da determinarsi con legge statale) alla competenza di Regioni a statuto ordinario.

Complessivamente, le modifiche apportate dalla prima lettura della Camera denotano, a giudizio della relatrice, un quadro decisamente orientato, per quanto attiene alla materia del lavoro e delle politiche sociali, ad un ampliamento della legislazione esclusiva statale, che già si era in parte profilato nel testo approvato in prima lettura dal Senato, con un'ulteriore estensione ad altri aspetti fondamentali del complesso della materia. La relatrice si riserva comunque di sottoporre alla Commissione una propria proposta di parere in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità ([n. 176](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, lettere g), z) e aa), 5, 6, 7, 9, lettere e) e l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che lo schema di decreto contenga molti principi positivi e svolga una efficace opera di semplificazione delle procedure. Con riferimento all'articolo 8, fa però osservare che la disposizione, che modifica l'articolo 9 della legge n. 68 del 1999, dispone l'istituzione di una nuova banca dati del collocamento mirato, alla quale i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere prospetti ed informazioni. Egli dubita della necessità di istituzione di una nuova banca dati e dell'opportunità di previsioni che finiscono col porre ulteriori obblighi in capo alle aziende. Giudica invece una novità positiva la creazione del libro unico di lavoro, di cui all'articolo 15, auspicando la creazione di un *software* applicativo messo a disposizione di tutti i lavoratori da parte del Ministero del lavoro. Anche le comunicazioni telematiche, di cui all'articolo 16, dovrebbero a suo avviso essere onnicomprensive, e da ciò potrebbe conseguire l'abolizione del modello 770. Si sofferma quindi sull'articolo 20, che introduce importanti modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 e che in particolare istituisce presso il Ministero del lavoro una commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. Al riguardo sottolinea comunque la necessità che i regolamenti sulla materia e gli accordi raggiunti abbiano validità per un periodo minimo di cinque anni, giacché diversamente le imprese sono costrette a inseguire disposizioni soggette a continui cambiamenti.

La senatrice **BENCINI** (*Misto*) osserva che le norme del Capo III dello schema intervengono sulla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, senza tuttavia accogliere le istanze legate alla modifica, tanto attesa, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Da molti anni si registra la necessità di integrazioni che prendano in esame le tematiche da disagio da lavoro, del disadattamento lavorativo e dei rischi psicosociali derivanti da fenomeni quali il *mobbing*. L'attuale quadro di riferimento è di derivazione prettamente giurisprudenziale e ruota attorno alla sopravvenuta necessità di una tutela più ampia dei diritti del lavoratore, parte debole del rapporto di lavoro, che può essere costretto a subire un reiterato comportamento illecito. Tra le cause del *mobbing* vanno annoverate le carenze che a livello organizzativo interno, sovrapponendosi tra loro, possono condurre a rilevanti conseguenze per il tessuto sociale ed economico di riferimento. Inoltre, dal punto di vista psicologico il concetto di salute della persona è da intendersi in una accezione più ampia rispetto alle categorie mediche classiche; concetti quali *stress*, ansia, benessere, capacità lavorativa, qualità della vita acquisiscono infatti significato in rapporto al mondo relazionale del soggetto, e non sono strutturalmente dati una volta per tutte. La crisi economica, cui si accompagna la precarietà dell'impiego, in particolare tra le donne, crea peraltro condizioni propizie alla pratica di varie forme di violenza morale e di molestie. Sul punto le istanze europee risultano sistematicamente disattese, considerato che da tempo gli Stati membri dell'Unione europea sono stati esortati ad approfondire lo studio del fenomeno e a completare, se necessario, la propria legislazione sotto il profilo della lotta contro il *mobbing* e ad imporre alle imprese, ai pubblici poteri e alle parti sociali l'attuazione di politiche di prevenzione efficaci e la messa a punto di informazione e formazione dei lavoratori dipendenti. Sottolinea pertanto la necessità di proseguire nel processo di rivisitazione e di ammodernamento delle regole sulla sicurezza, tenendo conto della circostanza che anche nel decreto legislativo n. 81 esistono elementi che devono essere completati ed altri che vanno semplificati, per evitare testi formalisticamente sovrabbondanti e sostanzialmente inutili. Per questa ragione, ritiene che bisognerebbe contribuire a semplificare la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ridurre gli oneri amministrativi e coordinare i piani di ricerca e prevenzione con quelli di politica industriale, di politica ambientale e di politica sanitaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (n. 177)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il senatore **BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime apprezzamento in particolare per gli incentivi che sulla base dell'articolo 32 sono previsti per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca. Nota tuttavia che, in particolare nella provincia di Bolzano, a fronte di un'ampia disponibilità delle imprese ad accogliere giovani apprendisti ed a formarli adeguatamente, forti ostacoli conseguono sovente dai vincoli orari - 35 ore settimanali - derivanti dalla giovane età del soggetto. In materia sarebbe dunque opportuna una maggiore flessibilità, ottenibile per esempio facendo ricorso alle medie su base settimanale. Sussiste inoltre un problema interpretativo in ordine alla definizione di bambino e di adolescente. A suo giudizio sarebbe possibile sciogliere questa incertezza definendo come tale il minore che non abbia ancora compiuto i 15 anni di età o che sia ancora soggetto all'obbligo scolastico, considerata la durata attuale della scuola dell'obbligo. Complessivamente, egli esprime un giudizio positivo sul generale riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive contenuto nello schema. Sottolinea comunque l'importanza che la disciplina e le competenze attribuite all'ANPAL confermino il rispetto del bilinguismo e delle competenze previste dagli Statuti delle province autonome. In questo senso sarebbe necessario un coordinamento con gli organi provinciali e locali, anche allo scopo di evitare che il cittadino si trovi soggetto a una pluralità di controlli da parte di vari enti tra loro non coordinati. Si sofferma quindi sull'articolo 19, riguardante lo stato di disoccupazione, laddove si stabilisce che sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al Portale nazionale delle politiche del lavoro la propria disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorative ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio per l'impiego. Al riguardo, egli segnala che la disposizione lascia incertezze in ordine alla forma che deve rivestire tale dichiarazione di disponibilità. La disciplina non tiene inoltre conto dei casi di lavoratori stagionali, ai quali si fa ampio ricorso nella provincia autonoma di Bolzano. Ritene inoltre che le verifiche ispettive potrebbero avere ad oggetto anche il rispetto della disciplina sulla sicurezza sul lavoro. Insiste conclusivamente sulla necessità di non creare ulteriori appesantimenti e vincoli burocratici o obblighi eccessivi e gravosi a carico dei datori di lavoro, che si traducono in altrettanti elementi che bloccano l'occupazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (n. 178)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7, lettera l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **PUGLIA** (M5S) osserva che la legge di delega avrebbe consentito il conseguimento della semplificazione dell'attività ispettiva sia attraverso misure di coordinamento che tramite la creazione di una agenzia per le ispezioni del lavoro. Il legislatore delegato ha scelto questa seconda strada, istituendo un ispettorato nazionale del lavoro mediante l'accentramento e l'integrazione dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Pur ritenendo l'accentramento destinato ad offrire certezze sia a chi è addetto alle ispezioni che a chi fa impresa, segnala tuttavia che, come previsto dall'articolo 2, comma 2 lettera a) dello schema di decreto, l'ispettorato agisce sulla base di direttive emanate dal Ministero del lavoro e che anche nel corso delle audizioni è emersa la insussistenza di un reale coordinamento, che riguarderebbe strutture e soggetti diversi. In questi casi, dunque, si assiste alla mera attribuzione di poteri direttivi e di programmazione al nuovo ente, in qualità di unico soggetto sovraordinato rispetto alle attività ispettive di INPS e INAIL. Peraltro, egli non comprende come tale struttura possa essere istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come pure dichiarato dall'articolo 1, comma 1 dello schema, anche alla luce della complessa disciplina normativa che regola la materia e dei numerosi interventi che andranno adottati per l'attuazione della riorganizzazione. Insiste perciò che si sarebbe potuta garantire una più efficiente implementazione dei servizi ispettivi migliorando le attività di raccordo tra gli enti coinvolti, attraverso un vero e proprio coordinamento legislativo tra le discipline regolatrici degli istituti nazionali interessati, senza ricorrere a forme di gerarchizzazione delle competenze mediante l'istituzione di un nuovo ente. Lo schema di decreto, inoltre, non sembra recare un miglioramento del complesso quadro normativo relativo all'attività di vigilanza. Si sarebbe potuto evitare la sovrapposizione di interventi attraverso una sorta di banca dati nazionale delle ispezioni, che avrebbe tra l'altro impedito la duplicazione dei controlli. Nello schema invece risultano sottratte all'INPS e all'INAIL proprio quelle funzioni che finora hanno garantito l'efficacia dei controlli, nonostante la presenza presso l'INPS di una banca dati per le ispezioni, che vede coinvolti INPS, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate. Quanto all'articolo 5, che demanda a un DPCM l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'ispettorato, egli osserva che per questa via sostanzialmente si attribuisce ad una fonte di rango secondario la facoltà di derogare alle discipline normative e contrattuali vigenti. Sottolinea altresì che la rideterminazione di trattamenti di missione per i funzionari dell'INPS e dell'INAIL contenuta nello schema di decreto incide direttamente sulla dotazione organica degli enti previdenziali relativamente all'attività di vigilanza. Fa quindi osservare che l'articolo 7 stabilisce che il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL viene inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento. A suo avviso la disposizione rappresenta un potenziale grave deterioramento dell'attività ispettiva stessa, inducendo il rischio di perdita della esperienza ultradecennale acquisita da tale organico. Conclusivamente ritiene che, pur se in principio positiva, l'istituzione dell'ANPAL crei notevoli problemi pratici e giuridici e che sussista il forte rischio di depotenziare l'attività di vigilanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione, la seduta già prevista per domani, alle ore 8,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.3.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 174 (ant.) del 28/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2015
174ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[SPILABOTTE](#)

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1629) Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) rappresenta come il tessuto produttivo italiano sia composto da piccoli esercizi commerciali che subiscono la concorrenza di quelli più grandi. Questi ultimi hanno apportato sicuramente alcuni vantaggi alle realtà territoriali su cui insistono, a cominciare dalla capacità di assunzione di forza lavoro, ma la loro eccessiva concentrazione appare penalizzante per il piccolo commercio. La nuova regolazione degli orari degli esercizi commerciali apportata con il disegno di legge in esame è quindi suscettibile di riequilibrare i rapporti a vantaggio dei piccoli commercianti, e potrebbe inserirsi in un percorso normativo coerente ove fosse data continuità alla previsione

normativa di cui all'articolo 18 della legge n. 180 del 2011, che impone al Parlamento di approvare ogni anno una legge per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) condivide il disegno di legge quanto alla previsione del metodo della concertazione tra i soggetti interessati per la definizione degli orari degli esercizi commerciali; ritiene però che esso cerchi un difficile temperamento tra due interessi confliggenti, quali quello della piccola impresa e quello del consumatore. L'interesse del piccolo imprenditore è volto a non confrontarsi quotidianamente con gli orari della grande distribuzione, nei confronti dei quali non può strutturalmente competere; quello del consumatore postula invece una maggiore attenzione ai requisiti di prezzo del prodotto e di offerta del servizio, che in astratto sono meglio garantiti dai grandi esercizi commerciali. I due interessi vanno quindi combinati in modo organico e lo strumento della pianificazione commerciale può essere un valido strumento in tal senso, attraverso meccanismi che evitino una eccessiva concentrazione territoriale dei grandi esercizi. Nel condividere, quindi, le finalità di fondo del disegno di legge in titolo, preannuncia l'orientamento favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SEL*) esprime le proprie criticità sul testo, che mira a fornire tutele alle posizioni degli imprenditori e dei consumatori, ma non a quelle dei lavoratori. L'apertura degli esercizi commerciali su un ampio numero di ore di lavoro va infatti a detrimento della qualità della vita personale del lavoratore, non essendo neanche certo che in tal modo si incrementi l'occupazione. Preannuncia l'astensione della sua parte politica.

Il senatore [ICHINO](#) (*PD*) osserva che la realtà produttiva italiana, composta prevalentemente da piccole e medie imprese, soffre di scarsa competitività sul piano internazionale, che si declina anche in ritardi nelle fondamentali attività di ricerca e sviluppo. Con il disegno di legge in esame si trova un giusto equilibrio tra le esigenze della grande distribuzione, che negli anni ha portato una maggiore qualità dei prodotti commercializzati, contribuendo altresì all'incremento dei consumi, e la necessità di una migliore regolamentazione degli orari di lavoro. La disciplina in esame è invero più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, che lascia ampia libertà di apertura agli esercizi commerciali; in tal modo, sarà anche più facile per i lavoratori la conciliazione tra le esigenze della vita personale e quelle della vita lavorativa.

La senatrice [D'ADDA](#) (*PD*), nel condividere l'osservazione del senatore Ichino sulla maggiore restrittività del disegno di legge in titolo per quanto riguarda gli orari d'apertura degli esercizi commerciali, dissente tuttavia dallo stesso per l'eccessiva sottovalutazione dell'impatto della grande distribuzione sui piccoli esercizi commerciali, che sono oltremodo penalizzati, con gravi danni per le piccole realtà territoriali. Sottolinea peraltro che alcune esperienze nella sua regione si muovono in senso inverso, con una ricostruzione del piccolo commercio, a tutto vantaggio di una funzione sociale specifica territorialmente delimitata. In tal modo, sarà anche possibile per le donne una maggiore disponibilità di strutture per conciliare al meglio i tempi lavorativi con quelli della vita professionale.

La senatrice [PAGLINI](#) (*M5S*) condivide l'impostazione di fondo del disegno di legge, pur rilevando che il consumatore non rappresenta l'unico soggetto da tutelare. Serve invero un'azione forte a tutela delle piccole imprese, di cui è ricca l'Italia, anche e soprattutto per quanto riguarda la tradizione dei prodotti agricoli, di maggiore qualità rispetto a quella dei prodotti della grande distribuzione. Evidenzia, al riguardo, che la contrazione dei redditi dei lavoratori comporterà la ricerca di prodotti a minor costo piuttosto che di prodotti di maggiore qualità.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che la chiusura dei piccoli esercizi commerciali detenuti da italiani è stata spesso accompagnata dall'apertura di altri piccoli esercizi commerciali da

parte di soggetti stranieri, disponibili ad orari lavorativi molto più estesi e in tutti i giorni della settimana.

La senatrice [CATALEO](#) (*M5S*), nel preannunciare l'orientamento favorevole del suo Gruppo, sottolinea che la grande distribuzione commerciale ha comportato la cessazione dell'attività di molti piccoli esercizi. A suo avviso, va ripristinato il diritto dei lavoratori a orari di lavoro compatibili con una vita dignitosa e libera. Saranno così maggiormente tutelate le piccole e medie imprese italiane, composte da nuclei familiari anche estesi, che soffrono la concorrenza non solo della grande distribuzione, ma anche della piccola impresa formata da soggetti stranieri, poco attenti alle condizioni di vita dei lavoratori e quindi alla disciplina sull'orario di lavoro.

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), rappresentando l'esperienza dei suoi territori di provenienza, evidenzia che la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali ha determinato la pressoché totale scomparsa, in alcune zone montane, dei piccoli negozi di generi alimentari. Nonostante alcune Amministrazioni pubbliche stiano attivandosi per facilitare l'apertura di nuovi esercizi in queste zone, ritiene che debba essere fatto uno sforzo ancora maggiore.

Esauritasi la discussione generale, il senatore [PAGANO](#) (*AP (NCD-UDC)*), relatore, illustra uno schema di parere favorevole con una raccomandazione (testo in allegato al resoconto della seduta).

Dopo una richiesta di chiarimenti della senatrice [D'ADDA](#) (*PD*) e un intervento del senatore [ANGIONI](#) (*PD*), il relatore [PAGANO](#) (*AP (NCD-UDC)*) chiarisce il tenore della raccomandazione formulata.

La presidente [SPILABOTTE](#) quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere formulato dal relatore, che risulta approvato.

(1577-B) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ICHINO](#) (*PD*), nel richiamarsi alle considerazioni da lui già formulate sul disegno di legge nella relazione svolta in occasione della prima lettura da parte del Senato, segnala positivamente tra le modifiche e integrazioni di maggior rilievo introdotte dalla Camera, in particolare, quelle mirate alla semplificazione e accelerazione di procedimenti amministrativi relativi a insediamenti produttivi di maggiori dimensioni - pur se l'obiettivo dovrebbe essere esteso anche ai nuovi insediamenti produttivi di dimensioni minori - e quelle finalizzate alla semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti e dell'accesso ai servizi da parte dei cittadini interessati. Avanza invece perplessità sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 14, in tema di disciplina del trasferimento su richiesta del personale interessato, il cui comma 6 consente, a determinate condizioni, alla dipendente pubblica vittima di violenza di genere il trasferimento territoriale anche presso un'altra pubblica Amministrazione. Le sue perplessità concernono in particolare il comma 7, anch'esso aggiunto dalla Camera, che prevede che il rifiuto tacito o esplicito opposto dalla pubblica Amministrazione di

provenienza o da quella di destinazione alla richiesta di un dipendente, genitore con figli minori fino a tre anni di età, di essere assegnato (anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni) a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa sia limitato a casi o esigenze eccezionali. La disposizione gli pare infatti fondata su di un principio di prevalenza dell'interesse personale del dipendente sull'interesse organizzativo delle amministrazioni, ed ispirata al pregiudizio che il principio si applichi in favore del coniuge dipendente pubblico e non di quello la cui attività lavorativa si svolge nel settore privato; avrebbe perciò preferito che la materia fosse stata riservata alla disciplina più flessibilmente dettata dalla contrattazione collettiva.

A suo avviso sarebbero stati inoltre auspicabili alcuni perfezionamenti del testo con riferimento ad aspetti, peraltro sottolineati nel parere precedentemente espresso dalla Commissione, relativi all'interesse generale alla riduzione della spesa pubblica improduttiva, e in particolare al controllo della congruità del costo delle attività affidate alle società partecipate, che oggi troppo sovente vengono tenute in vita più per evitare crisi occupazionali che per una loro effettiva utilità sul piano operativo; si tratta però di profili non modificati dalla Camera dei deputati.

Soffermandosi quindi sul trattamento economico e normativo dei dipendenti pubblici, il relatore osserva che l'esame del disegno di legge avviene a ridosso dell'emanazione della sentenza n. 178 della Corte costituzionale, con la quale, nel porre fine al blocco della contrattazione collettiva nel settore pubblico, disposto dal legislatore nel 2010 e due volte prorogato, la Corte ha riaffermato tre punti dai quali l'esame del provvedimento non può prescindere. Anzitutto, il principio secondo cui alla contrattazione collettiva nel settore pubblico spetta non soltanto il compito di aggiornare i livelli minimi di trattamento vigenti (che la Corte considera ancor oggi rispettosi del principio del giusto trattamento *ex* articolo 36 della Costituzione, nonostante la paralisi quinquennale della contrattazione), ma anche quello di valorizzare il merito individuale o di gruppo degli impiegati pubblici. In secondo luogo, il concetto che la riattivazione della contrattazione costituisce un evento di ordine puramente procedurale, che non comporta alcun "vincolo di risultato" della contrattazione stessa. Infine, il principio secondo cui lo Stato-datore di lavoro resta comunque obbligato dall'articolo 81 della Costituzione al rispetto del pareggio di bilancio (almeno tendenziale), sia in sede di contrattazione sia in sede di regolazione legislativa. Le modifiche e integrazioni apportate dalla Camera al testo del disegno di legge approvato in prima lettura dal Senato non presentano alcun profilo di contrasto con tali principi affermati dal giudice costituzionale nella citata sentenza. Su queste basi, esaminato analiticamente le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e sottolineata l'esigenza di rapida approvazione definitiva del disegno di legge, il relatore propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) ritiene che il disegno di legge in titolo necessiti di una approfondita valutazione, posto che, se da un lato mira a semplificare alcuni procedimenti amministrativi, dall'altro contempla la creazione di nuovi centri di potere amministrativo, potenzialmente in grado di gerarchizzare i suddetti procedimenti. Auspica che nella fase emendativa possano essere realizzate delle convergenze con altri Gruppi che permettano la condivisione di alcune questioni.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, la presidente [SPILABOTTE](#) pone in votazione lo schema di parere formulato dal relatore, che è approvato.

(2008) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014*

(2009) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015*

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra congiuntamente i due disegni di legge. Dà conto innanzitutto delle variazioni nello stato di previsione del Ministero del lavoro contenute nel disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato, che contemplano un incremento della spesa pari a 2.940,07 milioni di euro in termini di competenza e pari a 3.531,84 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa, entrambi concernenti per intero la parte in conto corrente, e segnala le conseguenti rimodulazioni della spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero. Sottolinea quindi che, come precisato nella nota illustrativa dello stato di previsione, tali variazioni sono il risultato di un'attenta e rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile. In particolare, la variazione in termini di competenza più rilevante proposta con l'assestamento concerne l'unità di voto 2.2, "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali", interessata da un incremento pari a circa 2.939,65 milioni di euro. Nell'ambito di essa, diversi sono i capitoli interessati da variazioni, positive o negative; quello che in termini di competenza contabile presenta l'incremento più rilevante - a parte talune variazioni di imputazioni all'interno del finanziamento dell'INPS e a parte gli effetti del recente decreto-legge n. 65 del 2015, convertito dalla legge n. 109 del 2015 - riguarda il cap. 4331, concernente il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro, il relatore segnala che l'impianto della dotazione di residui passivi - come risulta dal disegno di legge di rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2014 - supera di 5.165,53 milioni la stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale; in particolare, la dotazione consta di 17.459,90 milioni di euro relativi alla parte corrente e di 4,29 milioni concernenti il conto capitale.

Conclusivamente, il relatore propone di esprimere su entrambi i provvedimenti un parere favorevole, per quanto di competenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1629

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato a reintrodurre alcune limitazioni alla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, secondo le disposizioni dell'articolo 1;
considerato che l'articolo 2, comma 1, consente a ciascun comune, anche in coordinamento con altri

comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, di predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali;

atteso che il comma 3 del medesimo articolo dispone che, per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni consultino le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e avvino, almeno sessanta giorni prima della data di entrata in vigore dell'accordo, anche in forma telematica, la consultazione pubblica della popolazione residente;

visto che il successivo comma 6 affida alle regioni, nel rispetto del principio della libera concorrenza e ai fini del coordinamento degli accordi territoriali e previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie, il compito di definire criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possano essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati, nonché criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo e dei trasporti;

considerato altresì che il successivo comma 7 consente a ciascuna regione la possibilità di istituire un osservatorio per verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 dell'articolo 2, nonché dall'articolo 1, e stabilisce che all'osservatorio partecipino rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori;

apprezzato che l'articolo 4 disponga l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il sostegno delle micro-imprese del commercio al dettaglio, destinato, tra l'altro, al finanziamento di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di tener conto, ai fini delle ricadute sul personale addetto, delle specifiche esigenze delle piccole imprese a carattere familiare e delle peculiarità di alcune aree del Paese, nelle quali le attività commerciali risentono particolarmente dei flussi turistici stagionali.

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (pom.) del 29/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
136ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) introduce il provvedimento costituzionale in titolo precisando che la Commissione lo esamina in seconda lettura nelle parti modificate dalla Camera dei deputati.

In particolare, la Camera dei deputati ha modificato l'articolo 1 del disegno di legge, estendendo la funzione di raccordo del Senato tra Stato ed enti territoriali anche alla dimensione europea, così come richiesto nel parere della 14ª Commissione del Senato del 28 maggio 2014, ma ha, al contempo, sottratto l'esercizio di tale funzione alla competenza esclusiva del Senato per attribuirlo ad esso in "concorrenza" con la Camera dei deputati.

L'articolo 10 del disegno di legge è stato modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati per ricondurre alla competenza bicamerale paritaria (e non più alla procedura di approvazione rafforzata della Camera) la competenza legislativa sulla legge che stabilisce le norme generali, le

forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, oggi costituita dalla legge n. 234 del 2012. Tale competenza paritaria si aggiunge a quella già stabilita durante l'esame del disegno di legge presso il Senato, concernente le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Sono, inoltre, ricondotte alla competenza bicamerale paritaria le leggi che stabiliscono norme di procedura per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle fasi di formazione e di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nonché le leggi che disciplinano le modalità di esercizio del relativo potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte delle Regioni.

Richiama, quindi, la Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione il 23 ottobre 2013 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul rafforzamento della partecipazione del Senato della Repubblica alla formazione della legislazione europea (*Doc. XXIV*, n. 11), in cui era stato prefigurato, *de jure condendo*, un ruolo e una funzione del Senato quale istituzione legislativa vocata, in via preferenziale, ad avere competenza nel raccordo tra la dimensione sovranazionale dell'Unione europea e la dimensione territoriale delle Regioni, nonché l'accordo tra la 14ª Commissione e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione delle disposizioni della legge n. 234 del 2012, poi trasfuso nella Risoluzione approvata il 24 settembre 2014 (*Doc. XXIV*, n. 35), in cui si era affermata l'esigenza di promuovere una più efficace partecipazione delle Assemblee legislative dei distinti livelli territoriali al processo decisionale europeo.

Il relatore ricorda altresì il ruolo particolarmente attivo del Senato nel processo di partecipazione alle procedure europee di verifica del principio di sussidiarietà e del dialogo politico, soprattutto successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il Senato, da alcuni anni, è stabilmente la seconda Camera per attività sulle questioni europee tra le 41 Camere dell'Unione, così contribuendo a migliorare la democraticità del procedimento legislativo europeo e la consapevolezza dei parlamentari sulla dimensione necessariamente sovranazionale in cui sono inserite le deliberazioni che assumono sul piano interno.

Ricorda, infine, che il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, per la prima volta nella storia dei Trattati europei, ha attribuito rilievo costituzionale ai parlamenti nazionali, nell'ambito del procedimento di formazione della legislazione dell'Unione e in altri ambiti. Questa molteplicità di "poteri europei", attribuiti ai parlamenti nazionali, sono esercitabili dal Parlamento italiano, o congiuntamente quando nei Trattati è richiamata la dizione «parlamento nazionale» o disgiuntamente quando nei Trattati è richiamata la dizione «ciascuna Camera». Tali poteri sono stati integralmente "recepiti" nella normativa interna con una delle principali riforme approvate nella scorsa legislatura, rappresentata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che regola il processo di partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in cui si distinguono i casi in cui l'intervento dei «parlamenti nazionali» è richiesto in quanto tale e i casi in cui l'intervento è richiesto «a ciascuna Camera».

Al termine della sua relazione, dà, quindi, lettura di una bozza di parere non ostativo, con alcune condizioni.

In riferimento all'articolo 55 della Costituzione, la Camera dei deputati ha modificato la funzione di raccordo tra Stato ed enti territoriali nel senso di estenderla anche alla dimensione europea, come richiesto nel parere della 14ª Commissione del Senato del 28 maggio 2014, ma, al contempo, l'ha sottratta alla competenza esclusiva del Senato per attribuirgli in "concorrenza" con la Camera dei deputati.

In tal senso, la nuova formulazione dell'articolo 55, nel prevedere che il Senato concorre all'esercizio delle funzioni di raccordo tra «gli altri enti costitutivi della Repubblica» e «l'Unione europea», è suscettibile di risolvere definitivamente la questione della partecipazione delle Regioni ai lavori del Consiglio dell'Unione europea.

Invero, per quanto riguarda la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla delegazione nazionale che rappresenta l'Italia in seno al Consiglio dell'Unione, ricorda che una tale possibilità è già oggi prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003 (cosiddetta legge "La Loggia").

La norma consente la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea. La norma precisa che, nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni, il Capo Delegazione può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma.

La scarsa applicazione della disposizione, a causa delle difficoltà nell'individuazione di un Capo Delegazione che rappresentasse "unitariamente" a Bruxelles gli interessi delle Regioni e delle Province autonome è suscettibile, con l'approvazione della riforma costituzionale in titolo, di un diverso e più favorevole apprezzamento. È proprio la natura "unificante" degli interessi regionali, nella prospettiva ? come afferma l'articolo 1 del disegno di legge ? del raccordo tra lo Stato e le Regioni, che consentirebbe ai rappresentanti del nuovo Senato, previa deliberazione del Senato stesso o di un suo organo interno, di rappresentare "unitariamente" la posizione italiana a Bruxelles nelle materie di competenza regionale.

E, del resto, una disciplina simile è prevista in Germania, in cui anche dopo la riforma del sistema federale del 2006 è il *Bundesrat* ? per il tramite di un suo rappresentante - che rappresenta la Germania come Stato membro a Bruxelles, ad esempio in materia di scuola, cultura, educazione e media.

Quindi, la configurazione del nuovo Senato quale Camera specificamente vocata al raccordo tra Regioni e Unione europea, secondo il relatore, è il luogo ideale per formare la posizione delle Regioni in vista della rappresentazione unitaria in seno al Consiglio ed è quindi soluzione idonea per permettere la suddetta partecipazione.

Propone, pertanto, alla Commissione di merito la necessità di aggiungere all'articolo 1, capoverso "Art. 55", comma quinto, dopo le parole: «e tra questi ultimi e l'Unione europea», le seguenti: «, anche in riferimento alla partecipazione ai lavori del Consiglio dell'Unione europea».

L'intervento del Senato nelle procedure europee appare meritevole di specificazione nella riscrittura della Carta fondamentale in riferimento alla cosiddetta cooperazione interparlamentare nell'Unione europea.

Essa consiste in quei raccordi verticali e orizzontali tra le varie Camere europee che fungono da articolazione necessaria di quello che è stato definito come il sistema parlamentare euro-nazionale, decisivo per il buon funzionamento e per gli equilibri futuri della democrazia europea. Il controllo e la legittimazione democratica degli assetti europei in via di definizione richiedono una partecipazione politica forte sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali e la strada disegnata dal trattato di Lisbona è quella della dimensione parlamentare europea.

La base giuridica di tale cooperazione è costituita dalla lettera f) dell'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea e dagli articoli 9 e 10 del protocollo n. 1 allegato ai Trattati. Essa costituisce un potere autonomo di ciascuna Camera dei parlamenti nazionali, svincolato da forme di raccordo con il rispettivo Governo. Tale circostanza appare meritevole di particolare valorizzazione soprattutto per il nuovo Senato, che ? nella filosofia di fondo del disegno di legge in esame ? non è strutturalmente vincolata ad un rapporto di fiducia con il Governo.

Per i poteri delle Camere dei parlamenti nazionali connessi alla cooperazione interparlamentare, è quindi, necessaria, ad avviso del relatore, un'apposita previsione nel nuovo testo della Costituzione che codifichi la partecipazione del Senato alle varie forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e tra i parlamenti nazionali previste dai Trattati. In tal modo ? anche se nel suo ruolo di istituzione chiave della cooperazione interparlamentare con i parlamenti nazionali ?, si realizzerebbe, peraltro, la prima menzione, all'interno della Carta fondamentale, del Parlamento europeo, già invece richiamato espressamente negli attuali regolamenti del Senato (articoli 23, 143 e 144-*quater*) e della Camera (articoli 125 e 127-*ter*).

Propone, pertanto, alla Commissione di merito la necessità di aggiungere all'articolo 1, capoverso "Art. 55", comma quinto, dopo le parole: «alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle

politiche dell'Unione europea.», le seguenti: «Partecipa alle varie forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e tra i parlamenti nazionali».

Nel passaggio alla Camera dei deputati è stato modificato, nel nuovo articolo 55 della Costituzione, il ruolo diretto del Senato nel valutare in via esclusiva l'impatto delle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.

Tuttavia, il relatore ricorda che secondo i Trattati europei, ciascuna Camera dei parlamenti nazionali, attraverso il prisma dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, al cui presidio essi sono onerati in base al protocollo n. 2, può intervenire nelle tematiche connesse con le regole della *better regulation*, sia nella loro dimensione *ex ante* sia nella loro dimensione retrospettiva ed *ex post*.

In effetti, il principio di sussidiarietà impone di valutare la necessità e il valore aggiunto della regolazione europea e il principio di proporzionalità impone di considerare che la legislazione europea sia ispirata al minor onere possibile. A tale ultimo riguardo, si segnala l'ultimo periodo dell'articolo 5 del protocollo n. 2, il quale impone che i progetti di atti legislativi tengano conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini, siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

In quest'ottica, i parlamenti nazionali, e quindi il Senato, hanno un ruolo istituzionale specificamente vocato all'approfondimento delle questioni connesse con la *better regulation*, e pertanto la valutazione dell'impatto della legislazione europea sia sul piano interno sia sul piano nazionale è già ricompresa, per la presenza della fonte del diritto sovranazionale, nelle attribuzioni specifiche del nuovo Senato. Tuttavia, per esigenze di chiarezza e completezza del testo, appare necessario ripristinare la formulazione già adottata in prima lettura al Senato.

Propone, quindi, alla Commissione di merito la necessità di aggiungere all'articolo 1, capoverso "Art. 55", comma quinto, dopo le parole: «alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea», le seguenti: «e ne valuta l'impatto»;

La funzione di raccordo tra gli «altri enti costitutivi della Repubblica» e l'Unione europea, attribuita dal testo attualmente in esame al nuovo Senato, si sovrappone alla rappresentanza delle collettività regionali e locali che i 24 membri italiani presso il Comitato delle Regioni esercitano nei confronti della legislazione europea.

In riferimento alla composizione del Senato della Repubblica e al suo ruolo di raccordo tra gli «altri enti costitutivi della Repubblica» e l'Unione europea, propone, pertanto, alla Commissione di merito di specificare, nel nuovo articolo 57, comma quinto, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge in titolo, le modalità di raccordo tra i Senatori e i membri italiani presso il Comitato delle Regioni.

In riferimento all'articolo 10 del disegno di legge e in connessione con la funzione di raccordo con l'Unione europea, ritiene necessario che il procedimento legislativo bicamerale paritario debba riguardare non solo la legge ordinamentale, concernente la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, oggi rappresentata dalla legge n. 234 del 2012, ma anche la legge di delegazione europea e la legge europea, preposte al periodico adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, al cui processo, peraltro, partecipano anche le Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione.

Propone, pertanto, alla Commissione di merito la necessità di aggiungere all'articolo 10, capoverso "Art. 70", comma primo, dopo le parole: «alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», le seguenti: «per le leggi che assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.».

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il relatore per la sua illustrazione, dà, quindi, la parola alla senatrice [FATTORI \(M5S\)](#), la quale espone uno schema di parere alternativo.

In tale proposta, in particolare, la senatrice mette in evidenza come il testo costituzionale, riformulato

dalla Camera dei deputati, mostri alcuni elementi di ambiguità e di incoerenza che, sostanzialmente, non risolvono le criticità endemiche che l'ordinamento italiano ancora riscontra nelle fasi ascendente e discendente di implementazione del diritto europeo.

Più in dettaglio, secondo la senatrice, appare poco comprensibile la scelta di prevedere un potere paritario del futuro Senato con la Camera solamente nell'esame delle leggi ordinarie sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, e non anche nell'elaborazione legislativa volta alla formazione e all'attuazione degli atti normativi europei.

Nel formulare ulteriori rilievi critici avuto riguardo al provvedimento in titolo, la senatrice Fattori dà conto del tenore contrario dello schema di parere alternativo avanzato dalla propria parte politica.

Il [PRESIDENTE](#), appurato che nessun Senatore chiede di intervenire, mette in votazione, quindi, previa verifica del numero legale necessario per la deliberazione, la proposta di parere predisposta dal relatore, pubblicata in allegato.

La Commissione approva.

Conseguentemente, lo schema di parere alternativo viene allegato all'odierno resoconto della Commissione.

(1629) *Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

La relatrice [FISSORE](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, spiegando che l'articolo 1 prevede l'obbligo di chiusura, per almeno sei dei dodici giorni festivi dell'anno specificamente indicati nel testo, per tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita interni ai complessi turistici, di vendita nelle aree di trasporto, di rivendite di generi di monopolio, giornali, articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, film, opere d'arte, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché delle stazioni di servizio autostradali e delle sale cinematografiche. Resta comunque ferma la liberalizzazione, introdotta in via generale con il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto "decreto salva Italia"), concernente gli orari di apertura o di chiusura, l'obbligo di chiusura domenicale e l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

L'articolo 2 prevede la possibilità per i comuni di predisporre accordi territoriali non vincolanti, per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le limitazioni dell'articolo 1, con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commerciali, promuovere l'offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale.

L'articolo 3 consente ai sindaci dei comuni, per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi ? di limitare l'afflusso di pubblico in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, in relazione all'ampliamento dell'attività, alla dotazione di strumentazioni nuove (comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica), per l'accrescimento dell'efficienza energetica, nonché per il pagamento dei canoni di locazione e per l'acquisizione di servizi.

La relatrice, quindi, rammenta, ai fini di una corretta e ponderata valutazione del provvedimento in parola, i principi e le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla libera concorrenza, libertà di prestazione di servizi e libera circolazione delle merci, nonché le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea concernenti le condizioni di lavoro giuste, eque, sane, sicure, dignitose, la limitazione della durata massima del lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali, e la normativa dettata dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in materia di regolamentazione nazionale dell'apertura degli esercizi commerciali, tra cui la sentenza 20 giugno 1996 (C-418/93), secondo cui «*le discipline nazionali che limitano l'apertura domenicale di esercizi commerciali costituiscono l'espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario*», nonché le sentenze 26 febbraio 1991 *Merchandise* (C-332/89) e 2 giugno 1994 *Boermans* (C-401/92 e C-402/92), che affermano il principio secondo cui il divieto di apertura domenicale non contrasta con il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, o con il diritto europeo della concorrenza, in quanto il divieto di lavoro domenicale è inteso a perseguire l'obiettivo di tutela sociale.

Terminata la sua esposizione, sottopone, quindi, all'attenzione dei commissari, una proposta di parere non ostativo, con una osservazione.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), dopo aver appurato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione la bozza di parere formulata dalla relatrice, pubblicata in allegato, che è accolta dalla Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell'UE" (COM (2015) 215 definitivo) ([n. 65](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Proposta di accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (COM (2015) 216 definitivo) ([n. 66](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il senatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, esprime alcune ulteriori considerazioni in merito agli atti comunitari in titolo, in vista di un esame più compiuto da svolgere alla ripresa dei lavori.

Innanzitutto, rappresenta che, in linea con quanto la Commissione Juncker ha proposto in materia di *better regulation*, il Senato italiano sta già lavorando alle prime analisi di impatto *ex ante* ed *ex post*, nonché alle analisi dei costi delle proposte normative, seguendo interessanti modelli collaudati positivamente a livello europeo e a livello di altri Stati Membri. Al riguardo, peraltro, segnala che non sono del tutto fugati dai documenti in esame i dubbi circa il fatto che un uso eccessivo di questi strumenti anche nel cuore dell'attività parlamentare, non sia un elemento di razionalizzazione del processo decisionale, ma rischi invece di comprimerlo. Potrebbe essere utile e più semplice l'introduzione, accanto alle tradizionali forme di analisi di impatto *ex ante* ed *ex post*, di un'analisi dei costi delle proposte normative e dei relativi emendamenti rilevanti del Parlamento europeo.

Con particolare riferimento all'utilizzo di valutazioni di impatto *ex ante*, di valutazioni *interim*, di monitoraggio dell'applicazione della normativa e di valutazioni *ex post* lungo tutto il ciclo politico, appare suscettibile di attenta considerazione la previsione, contenuta nell'articolo 10 della bozza di Accordo interistituzionale, secondo cui Parlamento europeo e Consiglio dovrebbero porre in essere - autonomamente, con l'aiuto della Commissione europea o attraverso un *panel* indipendente - una valutazione d'impatto su ogni emendamento sostanziale proposto durante l'*iter* legislativo. Essa invero potrebbe privare il legislatore dell'Unione ? sia esso il Parlamento europeo sia esso il Consiglio - del margine negoziale per arrivare ai compromessi che si rendessero necessari.

Per quanto concerne le proposte della Commissione volte a registrare in via permanente le reazioni dei cittadini e delle parti interessate al processo decisionale europeo, esse appaiono molto onerose e forse non sempre utili per l'individuazione di precisi *input* popolari. Per permettere all'Unione di essere più vicina ai cittadini con la finalità di meglio calibrare le proprie risposte "politiche", la consultazione andrebbe meglio focalizzata verso le istituzioni maggiormente rappresentative di un ruolo chiave di garanzia del rapporto democratico con i cittadini, quali sono il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali.

I parlamenti nazionali, peraltro, attraverso il prisma dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, al cui presidio sono onerati, possono senz'altro fornire il proprio costruttivo contributo nel corso dell'esame degli atti normativi dell'Unione e, con il loro intervento, possono assicurare una migliore qualità della legislazione europea. In tal senso, la verifica del rispetto di tali principi è inestricabilmente connessa con le regole della *better regulation*, sia nella loro dimensione *ex ante* sia nella loro dimensione retrospettiva ed *ex post*.

In quest'ottica, i parlamenti nazionali, e quindi il Senato, hanno un ruolo istituzionale specificamente vocato all'approfondimento delle questioni connesse con la *better regulation*, da veicolare attraverso il potere di adottare pareri motivati, loro conferito dal trattato di Lisbona.

Tuttavia, a completamento di questo potere proprio dei parlamenti nazionali, il relatore osserva che nell'Accordo interistituzionale andrebbe ricordata la "convenzione costituzionale" sul dialogo politico tra parlamenti nazionali e istituzioni europee formatasi negli ultimi anni, con particolare riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Soprattutto il punto 15 dell'Accordo interistituzionale appare meritevole di una riconsiderazione in quanto parrebbe equiparare i parlamenti nazionali, che sono istituzioni rappresentative, alle "*parti interessate*". Con in più la possibilità per le "parti interessate" di presentare osservazioni relativamente a tutto il contenuto dell'atto considerato. Mentre invece per i parlamenti nazionali ci sarebbe la limitazione del loro intervento alla mera verifica, di carattere oppositivo, del rispetto del principio sussidiarietà.

La menzione espressa del dialogo politico con i parlamenti nazionali - che con la sua logica cooperativa ha contribuito ad innestare nel procedimento legislativo dell'Unione gli *input* provenienti dai "territori" degli Stati membri - potrebbe rappresentare un miglioramento sostanziale della partecipazione dei parlamenti nazionali al dialogo legislativo. In tal modo, si valorizzerebbe ancor di

più il ruolo di collegamento con i cittadini svolto dai parlamenti nazionali sulle questioni europee negli ultimi dieci anni con il fondamentale aiuto della Commissione europea.

In riferimento ai meccanismi di riduzione del carico regolatorio verso cittadini e imprese, anche attraverso la revisione della legislazione in vigore al fine di verificare la persistente attualità della stessa, il relatore richiama la dichiarazione n. 18 allegata ai trattati, che iscrive nel migliore rispetto da parte delle istituzioni dell'Unione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità anche l'abrogazione di un atto legislativo. Ove, quindi, si verificano le condizioni per procedere in tal senso, soprattutto a seguito di una verifica di efficacia di un atto normativo o di regolazione dal quale risulti la sua inattualità agli obiettivi da perseguire, si potrà procedere senz'altro all'abrogazione dello stesso. Le piccole e medie imprese, che sono la struttura portante dell'economia europea e di cui è ricco il tessuto produttivo italiano, dovranno essere le prime beneficiarie di un alleggerimento normativo tale da permettere loro di essere maggiormente competitive sui mercati globalizzati.

In riferimento alla libertà di partecipazione alle consultazioni pubbliche, andrebbe richiesto di comunicare alla Commissione europea le eventuali posizioni di interesse o di conflitto di interesse che i partecipanti alla consultazione hanno nella materia trattata. Mentre invero gli interlocutori istituzionali hanno quale missione prioritaria il perseguimento dell'interesse dell'istituzione da essi rappresentata, di marca pubblicistica e generalista, i portatori di interessi privati, per definizione, rappresentano interessi particolari e di settore.

In riferimento alla questione della trasparenza del processo decisionale, evidenzia come andrebbero rafforzati i meccanismi di informazione dei parlamenti nazionali sull'esito dei triloghi informali tra le istituzioni responsabili del procedimento legislativo.

Per quanto concerne la composizione del *Regulatory Scrutiny Board*, essa dovrebbe essere bilanciata e tenere in considerazione tutte le varie competenze e sensibilità esistenti sui punti trattati.

In riferimento, infine, alla questione relativa al *gold-plating*, andrebbe rappresentato alla Commissione europea e alle altre istituzioni che l'ordinamento italiano già prevede, con l'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea), il divieto di introdurre o di mantenere negli atti di recepimento di direttive europee livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalle direttive stesse. Tale previsione è contenuta nei principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea e pertanto è presidiata, in sede di recepimento, dall'operare dell'articolo 76 della Costituzione.

Conclude, evidenziando l'opportunità, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, di addivenire alle previste audizioni sugli atti comunitari in argomento, in maniera da pervenire ad una ponderata disamina di tutte le implicazioni connesse all'attuazione del pacchetto riguardante la *better regulation*.

Il **PRESIDENTE**, nel ringraziare il relatore per l'ulteriore integrazione da lui svolta, rinvia, quindi, l'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429-B

La Commissione, esaminato in seconda lettura il disegno di legge costituzionale in titolo, nelle parti modificate dalla Camera dei deputati;

rilevato, in particolare, che la Camera dei deputati ha modificato l'articolo 1 del disegno di legge, estendendo la funzione di raccordo del Senato tra Stato ed enti territoriali anche alla dimensione europea, così come richiesto nel parere della 14ª Commissione del Senato del 28 maggio 2014, ma ha, al contempo, sottratto l'esercizio di tale funzione alla competenza esclusiva del Senato per attribuirlo ad esso in "concorrenza" con la Camera dei deputati;

rilevato che l'articolo 10 del disegno di legge è stato modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati per ricondurre alla competenza bicamerale paritaria (e non più alla procedura di approvazione rafforzata della Camera) la competenza legislativa sulla legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, oggi costituita dalla legge n. 234 del 2012. Tale competenza paritaria si aggiunge a quella già stabilita durante l'esame del disegno di legge presso il Senato, concernente le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Sono inoltre ricondotte alla competenza bicamerale paritaria le leggi che stabiliscono norme di procedura per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle fasi di formazione e di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nonché le leggi che disciplinano le modalità di esercizio del relativo potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte delle Regioni;

richiamato il disposto dell'articolo 23, comma terzo, del Regolamento, in base al quale la Commissione Politiche dell'Unione europea formula un parere sui disegni di legge all'esame del Senato anche «*in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ...*»;

richiamata la Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione il 23 ottobre 2013 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul rafforzamento della partecipazione del Senato della Repubblica alla formazione della legislazione europea (*Doc. XXIV, n. 11*), in cui era stato prefigurato, *de jure condendo*, un ruolo e una funzione del Senato quale istituzione legislativa vocata, in via preferenziale, ad avere competenza nel raccordo tra la dimensione sovranazionale dell'Unione europea e la dimensione territoriale delle Regioni;

richiamato l'accordo tra la 14ª Commissione e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione delle disposizioni della legge n. 234 del 2012, accordo poi trasfuso nella Risoluzione approvata il 24 settembre 2014 (*Doc. XXIV, n. 35*), in cui si era affermata l'esigenza di promuovere una più efficace partecipazione delle Assemblee legislative dei distinti livelli territoriali al processo decisionale europeo;

ricordato il ruolo particolarmente attivo del Senato nel processo di partecipazione alle procedure europee di verifica del principio di sussidiarietà e del dialogo politico, soprattutto successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il Senato, da alcuni anni, è stabilmente la seconda Camera per attività sulle questioni europee tra le 41 Camere dell'Unione, così contribuendo a migliorare la democraticità del procedimento legislativo europeo e la consapevolezza dei parlamentari sulla dimensione necessariamente sovranazionale in cui sono inserite le deliberazioni che assumono sul piano interno;

ricordato, infine, che il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, per la prima volta nella storia dei Trattati europei, ha attribuito rilievo costituzionale ai parlamenti nazionali, nell'ambito del procedimento di formazione della legislazione dell'Unione e in altri ambiti. Questa molteplicità di "poteri europei", attribuiti ai parlamenti nazionali, sono esercitabili dal Parlamento italiano, o congiuntamente quando nei Trattati è richiamata la dizione «parlamento nazionale» o disgiuntamente quando nei Trattati è richiamata la dizione «ciascuna Camera». Tali poteri sono stati integralmente "recepiti" nella normativa interna con una delle principali riforme approvate nella scorsa legislatura,

rappresentata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che regola il processo di partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in cui si distinguono i casi in cui l'intervento dei «parlamenti nazionali» è richiesto in quanto tale e i casi in cui l'intervento è richiesto «a ciascuna Camera»;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- in riferimento all'articolo 55 della Costituzione, la Camera dei deputati ha modificato la funzione di raccordo tra Stato ed enti territoriali nel senso di estenderla anche alla dimensione europea, come richiesto nel parere della 14ª Commissione del Senato del 28 maggio 2014, ma, al contempo, l'ha sottratta alla competenza esclusiva del Senato per attribuirla in "concorrenza" con la Camera dei deputati.

In tal senso, la nuova formulazione dell'articolo 55, nel prevedere che il Senato concorre all'esercizio delle funzioni di raccordo tra «gli altri enti costitutivi della Repubblica» e «l'Unione europea», è suscettibile di risolvere definitivamente la questione della partecipazione delle Regioni ai lavori del Consiglio dell'Unione europea.

Invero, per quanto riguarda la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla delegazione nazionale che rappresenta l'Italia in seno al Consiglio dell'Unione, si ricorda che una tale possibilità è già oggi prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003 (cosiddetta legge "La Loggia"). La norma consente la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea. La norma precisa che, nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni, il Capo Delegazione può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma.

La scarsa applicazione della disposizione, a causa delle difficoltà nell'individuazione di un Capo Delegazione che rappresentasse "unitariamente" a Bruxelles gli interessi delle Regioni e delle Province autonome è suscettibile, con l'approvazione della riforma costituzionale in titolo, di un diverso e più favorevole apprezzamento. È proprio la natura "unificante" degli interessi regionali, nella prospettiva ? come afferma l'articolo 1 del disegno di legge ? del raccordo tra lo Stato e le Regioni, che consentirebbe ai rappresentanti del nuovo Senato, previa deliberazione del Senato stesso o di un suo organo interno, di rappresentare "unitariamente" la posizione italiana a Bruxelles nelle materie di competenza regionale.

E, del resto, una disciplina simile è prevista in Germania, in cui anche dopo la riforma del sistema federale del 2006 è il *Bundesrat* ? per il tramite di un suo rappresentante - che rappresenta la Germania come Stato membro a Bruxelles, ad esempio in materia di scuola, cultura, educazione e media.

Quindi, la configurazione del nuovo Senato quale Camera specificamente vocata al raccordo tra Regioni e Unione europea è il luogo ideale per formare la posizione delle Regioni in vista della rappresentazione unitaria in seno al Consiglio ed è quindi soluzione idonea per permettere la suddetta partecipazione.

Si propone, pertanto, alla Commissione di merito la necessità di aggiungere all'articolo 1, capoverso "Art. 55", comma quinto, dopo le parole: «e tra questi ultimi e l'Unione europea», le seguenti: «, anche in riferimento alla partecipazione ai lavori del Consiglio dell'Unione europea»;

- l'intervento del Senato nelle procedure europee appare meritevole di specificazione nella riscrittura della Carta fondamentale in riferimento alla cosiddetta cooperazione interparlamentare nell'Unione europea.

Essa consiste in quei raccordi verticali e orizzontali tra le varie Camere europee che fungono da articolazione necessaria di quello che è stato definito come il sistema parlamentare euro-nazionale, decisivo per il buon funzionamento e per gli equilibri futuri della democrazia europea. Il controllo e la legittimazione democratica degli assetti europei in via di definizione richiedono una partecipazione

politica forte sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali e la strada disegnata dal trattato di Lisbona è quella della dimensione parlamentare europea.

La base giuridica di tale cooperazione è costituita dalla lettera f) dell'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea e dagli articoli 9 e 10 del protocollo n. 1 allegato ai Trattati. Essa costituisce un potere autonomo di ciascuna Camera dei parlamenti nazionali, svincolato da forme di raccordo con il rispettivo Governo. Tale circostanza appare meritevole di particolare valorizzazione soprattutto per il nuovo Senato, che ? nella filosofia di fondo del disegno di legge in esame ? non è strutturalmente vincolata ad un rapporto di fiducia con il Governo.

Per i poteri delle Camere dei parlamenti nazionali connessi alla cooperazione interparlamentare è quindi necessaria un'apposita previsione nel nuovo testo della Costituzione che codifichi la partecipazione del Senato alle varie forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e tra i parlamenti nazionali previste dai Trattati. In tal modo ? anche se nel suo ruolo di istituzione chiave della cooperazione interparlamentare con i parlamenti nazionali ?, ci sarebbe peraltro la prima menzione, all'interno della Carta fondamentale, del Parlamento europeo, già invece richiamato espressamente negli attuali regolamenti del Senato (articoli 23, 143 e 144-*quater*) e della Camera (articoli 125 e 127-*ter*).

Si propone, pertanto, alla Commissione di merito la necessità di aggiungere all'articolo 1, capoverso "Art. 55", comma quinto, dopo le parole: «alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.», le seguenti: «Partecipa alle varie forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e tra i parlamenti nazionali»;

- nel passaggio alla Camera dei deputati è stato modificato, nel nuovo articolo 55 della Costituzione, il ruolo diretto del Senato nel valutare in via esclusiva l'impatto delle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.

Tuttavia, va ricordato che secondo i Trattati europei, ciascuna Camera dei parlamenti nazionali, attraverso il prisma dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, al cui presidio essi sono onerati in base al protocollo n. 2, possono intervenire nelle tematiche connesse con le regole della *better regulation*, sia nella loro dimensione *ex ante* sia nella loro dimensione retrospettiva ed *ex post*. In effetti, il principio di sussidiarietà impone di valutare la necessità e il valore aggiunto della regolazione europea e il principio di proporzionalità impone di considerare che la legislazione europea sia ispirata al minor onere possibile. A tale ultimo riguardo, si segnala l'ultimo periodo dell'articolo 5 del protocollo n. 2, il quale impone che i progetti di atti legislativi tengano conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini, siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

In quest'ottica, i parlamenti nazionali, e quindi il Senato, hanno un ruolo istituzionale specificamente vocato all'approfondimento delle questioni connesse con la *better regulation*, e pertanto la valutazione dell'impatto della legislazione europea sia sul piano interno sia sul piano nazionale è già ricompresa, per la presenza della fonte del diritto sovranazionale, nelle attribuzioni specifiche del nuovo Senato. Tuttavia, per esigenze di chiarezza e completezza del testo, appare necessario ripristinare la formulazione già adottata in prima lettura al Senato.

Si propone, quindi, alla Commissione di merito la necessità di aggiungere all'articolo 1, capoverso "Art. 55", comma quinto, dopo le parole: «alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea», le seguenti: «e ne valuta l'impatto»;

- la funzione di raccordo tra gli «altri enti costitutivi della Repubblica» e l'Unione europea, attribuita dal testo attualmente in esame al nuovo Senato, si sovrappone alla rappresentanza delle collettività regionali e locali che i 24 membri italiani presso il Comitato delle Regioni esercitano nei confronti della legislazione europea.

In riferimento alla composizione del Senato della Repubblica e al suo ruolo di raccordo tra gli «altri

enti costitutivi della Repubblica» e l'Unione europea, si propone pertanto alla Commissione di merito di specificare, nel nuovo articolo 57, comma quinto, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge in titolo, le modalità di raccordo tra i Senatori e i membri italiani presso il Comitato delle Regioni;

- in riferimento all'articolo 10 del disegno di legge e in connessione con la funzione di raccordo con l'Unione europea, si ritiene necessario che il procedimento legislativo bicamerale paritario debba riguardare non solo la legge ordinamentale, concernente la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, oggi rappresentata dalla legge n. 234 del 2012, ma anche la legge di delegazione europea e la legge europea, preposte al periodico adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, al cui processo, peraltro, partecipano anche le Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione.

Si propone, pertanto, alla Commissione di merito la necessità di aggiungere all'articolo 10, capoverso "Art. 70", comma primo, dopo le parole: «alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», le seguenti: «per le leggi che assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea,».

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALLE SENATRICI DONNO E FATTORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429-B

La 14a Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo A.S. 1429-B, recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione";
premessi che:

il progetto di riforma costituzionale in esame sancisce la fine del bicameralismo paritario con funzioni differenziate tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, incidendo in modo significativo sul rapporto esistente tra Parlamento e Unione Europea, e sui rispettivi ordinamenti;

gli ambiti di competenza della 14a Commissione sono riferiti agli articoli 1, 10 e 30. Nella modifica dell'articolo 55 della Costituzione nel passaggio alla Camera sono state rimodulate le funzioni del nuovo Senato in rapporto alle politiche dell'Unione Europea. Nella nuova formulazione, il Senato che viene definito come "rappresentante le istituzioni territoriali", svolge una funzione di mero raccordo da un lato tra Stato ed enti territoriali e dall'altro tra quest'ultimi e l'Unione Europea e inoltre è stata soppressa l'espressa previsione di una competenza senatoriale in merito alla valutazione dell'impatto degli atti normativi e delle politiche europee;

riguardo alle disposizioni modificative dell'articolo 70 della Costituzione queste incidono sulla partecipazione al procedimento legislativo e investono direttamente gli aspetti procedurali connessi alla partecipazione dell'Italia all'attuazione della normativa europea. Si prevede che il procedimento bicamerale paritario tra la Camera dei deputati e il nuovo Senato si applichi per "la legge che stabilisce le norme generali, le forme, e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea", vale a dire per le cosiddette leggi ordinamentali quale è l'attuale legge n. 234 del 2012 e come lo sono state nel passato la cosiddetta "legge La Pergola", la n. 86 del 1989 e la "legge Buttiglione", la n. 11 del 2005. Rispetto al testo esaminato in

prima lettura dal Senato, la Camera dei deputati ha modificato il riferimento alla normativa e alle politiche europee limitandosi alle leggi ordinarie e non più a quelle leggi che stabiliscono "le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea", vale a dire a normativa vigente alla legge europea e alla legge di delegazione europea, attualmente quindi escluse dalla legislazione cosiddetta "paritaria";

da mettere in evidenza che la nuova formulazione dell'articolo 70 così come risultante dalla prima lettura della Camera dei deputati ricomprende nel procedimento paritario anche le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea di cui si fa menzione nel novellato articolo 80, come risultante dal testo della riforma. La dicitura "appartenenza dell'Italia all'Unione Europea" può far rientrare nel novero dei trattati sottoposti a legislazione paritaria anche quei trattati che incidono sull'ordinamento e il funzionamento dell'Unione Europea, come per esempio il noto Fiscal Compact che formalmente è un trattato intergovernativo fra Stati sovrani appartenenti all'Unione Europea;

in ultimo nelle disposizioni di revisione del titolo V della Costituzione in cui viene riscritta all'articolo 117 della Costituzione la distribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale, viene prevista la soppressione della competenza concorrente delle regioni in materia di rapporti internazionali e dell'Unione Europea;

considerato che:

il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea congiuntamente ai Protocolli 1 e 2 conferiscono un intervento diretto dei Parlamenti nazionali nei processi decisionali europei, anzi gli stessi Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione, attraverso l'esercizio di poteri di informazione, di valutazione nonché mediante la partecipazione alle procedure di revisione dei Trattati e della cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo;

stante a quanto disposto dall'articolo 117 primo comma della Costituzione, che non viene modificato dalla riforma in esame, non solo il legislatore nazionale, ma anche quello regionale è chiamato a esercitare la propria potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie loro competenti, partecipano come stabilito dal quinto comma del citato articolo 117 *"alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea"*;

ritenuto che:

le disposizioni presenti nel testo di riforma costituzionale, così come formulate dopo l'esame della Camera dei deputati, mostrano alcuni elementi di ambiguità e di incoerenza e sembrano non affrontare e risolvere alcune criticità endemiche dell'ordinamento italiano in riferimento alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea;

sebbene nella configurazione di un Senato che rappresentata le istituzioni territoriali sia previsto un ruolo di raccordo tra Unione Europea ed enti territoriali, in coerenza con il nuovo ruolo del Senato nell'assetto costituzionale, risulta critica e poco comprensibile la scelta di prevedere un coinvolgimento senatoriale paritario con la Camera solamente nelle leggi ordinarie riguardanti l'Unione Europea e non anche in coerenza con le rispettive funzioni e ruolo costituzionale nelle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione

Europea, elemento che impedisce di colmare parte di quel deficit strutturale di democrazia dell'Unione Europea stessa le cui decisioni spesso sono mal comunicate e mal affrontate anche dalla stessa classe politica italiana e che vanno a influenzare le comunità locali e gli enti territoriali più prossimi ai cittadini;

l'eliminazione della valutazione di impatto degli atti normativi e delle politiche comunitarie da parte del Senato priva non solo il legislatore nazionale di strumenti utili al recepimento delle normative europee e poi alla loro attuazione, stante anche l'endemica incapacità di un corretto e buon recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno, ma limita anche il legislatore regionale che come visto è tenuto da Costituzione al rispetto dei vincoli ed obblighi europei e una partecipazione attiva alla fase ascendente dovendo tenere conto le Camere ai sensi della legge n. 234 del 2012 delle osservazioni e proposte formulate dalle Regioni che potrebbero trovare nel nuovo Senato la giusta considerazione e il giusto peso, nelle fasi ascendente e discendente;

il ruolo attribuito ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona ha portato nel corso degli anni a una maggiore europeizzazione dei parlamenti degli Stati membri, anche in quelli notoriamente euroscettici, basti pensare al ruolo del Parlamento britannico che nella fase ascendente risulta essere tra i più incisivi in Europa, sono noti per l'approfondimento e lo spessore politico i rapporti pubblicati dall'*European Union Committee* dell'*House of Lords*, considerato uno degli organi di controllo sugli atti normativi europei più apprezzati a livello europeo, per gli scrutini particolarmente efficaci, specialistici e penetranti, a cui viene riconosciuta autorevolezza legislativa e politica. L'*European Scrutiny Committee* dell'*House of Commons* il 20 novembre del 2013 ha pubblicato un rapporto sulla riforma del sistema di controllo degli atti normativi europei proponendo l'istituzione in ogni Commissione parlamentare della figura dello "*European Reporter*", il cui compito sarebbe quello di garantire un dialogo politico e di competenza in materia tra le singole commissioni parlamentari e quella di scrutinio europeo;

questo testimonia come i Parlamenti nazionali possono rafforzare la trasparenza della formazione delle politiche europee e ancor più in occasione della riforma costituzionale è doveroso implementare il ruolo e la partecipazione delle due Camere in tal senso, in modo chiaro e privo di interpretazioni fuorvianti anzi risulterebbe necessaria l'introduzione nel testo costituzionale del principio per cui il Governo deve rappresentare nelle competenti sedi decisionali europee una posizione coerente con gli indirizzi definiti dalla Camera dei deputati e nelle materie di competenza regionale dal Senato, ferma restando la possibilità del Governo di discostarsi da tali indirizzi dando adeguata motivazione alle due Camere

esprime, quindi, per le parti di propria competenza parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1629

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che l'articolo 1 prevede l'obbligo di chiusura, per almeno sei dei dodici giorni festivi dell'anno specificamente indicati nel testo, per tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita interni ai complessi turistici, di vendita nelle aree di trasporto, di rivendite di generi di monopolio, giornali, articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, film, opere d'arte, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché delle stazioni di servizio autostradali e delle sale cinematografiche. Resta comunque ferma la liberalizzazione, introdotta in via generale con il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto "decreto salva Italia"), concernente gli orari

di apertura o di chiusura, l'obbligo di chiusura domenicale e l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
considerato che l'articolo 2 prevede la possibilità per i comuni di predisporre accordi territoriali non vincolanti, per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le limitazioni dell'articolo 1, con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commerciali, promuovere l'offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale;

considerato che l'articolo 3 consente ai sindaci dei comuni, per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi ? di limitare l'afflusso di pubblico in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna;
considerato che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, in relazione all'ampliamento dell'attività, alla dotazione di strumentazioni nuove (comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica), per l'accrescimento dell'efficienza energetica, nonché per il pagamento dei canoni di locazione e per l'acquisizione di servizi;

ricordati i principi e le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla libera concorrenza, libertà di prestazione di servizi e libera circolazione delle merci, nonché le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea concernenti le condizioni di lavoro giuste, eque, sane, sicure, dignitose, la limitazione della durata massima del lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali, e la normativa dettata dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in materia di regolamentazione nazionale dell'apertura degli esercizi commerciali, tra cui la sentenza 20 giugno 1996 (C-418/93), secondo cui *«le discipline nazionali che limitano l'apertura domenicale di esercizi commerciali costituiscono l'espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario»*, nonché le sentenze 26 febbraio 1991 *Merchandise* (C-332/89) e 2 giugno 1994 *Boermans* (C-401/92 e C-402/92), che affermano il principio secondo cui il divieto di apertura domenicale non contrasta con il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, o con il diritto europeo della concorrenza, in quanto il divieto di lavoro domenicale è inteso a perseguire l'obiettivo di tutela sociale;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in relazione all'articolo 4, concernente il sostegno alle microimprese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che i contributi debbono essere conferiti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

1.4.2.4.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 139 (pom.) del 09/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015
139ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[Giovanni MAURO](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1629\)](#) **Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali**, approvato dalla Camera dei deputati in testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

La relatrice [FISSORE](#) (PD) illustra brevemente uno schema di parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rispetto al quale, peraltro, la Commissione si era espressa sul relativo testo, lo scorso 29 luglio.

Più precisamente, la suddetta proposta di parere si configura come non ostativa relativamente a tutti gli emendamenti in questione, salvo l'emendamento 1.37 su cui la valutazione è contraria.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#), dopo aver constatato che nessun senatore intende intervenire, pone, quindi, in votazione, verificata la presenza del numero legale, la bozza di parere presentata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(2029) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MARAN](#) (PD) introduce il disegno di legge in argomento, dando lettura del relativo parere favorevole, da lui predisposto.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione la proposta di parere preparata dal relatore, che è accolta dalla Commissione.

(2030) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MARAN](#) (PD) dà lettura di uno schema di parere favorevole relativo al mentovato disegno di legge.

Rilevato che nessun senatore chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver constatato la presenza del numero legale, mette in votazione la suddetta bozza di parere, che è approvata dalla Commissione.

(2031) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MARTINI](#) (PD), dopo aver esposto i contenuti del disegno di legge in argomento, dà lettura di una conferente proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), senza discussione e previa verifica della presenza del necessario numero legale,

mette in votazione tale schema di parere.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,20.

